UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Master di II Livello Internet Ecosystem: Governance e Diritti

L'impatto dell'innovazione tecnologica sul diritto processuale: il Processo Civile Telematico

Il Candidato
Avv. Corrado Castelli

Il Relatore
Chiar.ma Prof.ssa Dianora Poletti

A.A. 2016/ 2017

ABSTRACT

Il presente elaborato mira a focalizzare l'impatto che il processo civile telematico ha avuto sul contesto dei c.d. operatori del diritto, evidenziandone l'impianto normativo di riferimento, le principali funzioni ed utilità, le criticità risolte ed irrisolte.

In particolare, muovendo da una riflessione sull'ormai indissolubile intreccio tra la componente informatico-tecnologica ed il processo civile, si tenterà di ricostruire il frammentario panorama normativo del P.C.T., al fine di poterne esaminare le principali innovazioni.

Quindi, dopo un brevissimo report concernente lo stato dell'arte del P.C.T., si passerà ad illustrare il funzionamento di questo nuovo complesso di strumenti, attraverso una panoramica relativa ai requisiti tecnici per il suo utilizzo, ai soggetti protagonisti ed alle sue funzioni principali: consultazioni, comunicazioni e notificazioni telematiche, pagamenti telematici e deposito telematico degli atti giudiziari.

Proprio su tale ultima fattispecie si concentrerà il fulcro dell'indagine.

Infatti, premesso un opportuno richiamo alle singole disposizioni che regolamentano questo specifico istituto, si esamineranno nel dettaglio le attività che il professionista è chiamato ad effettuare, al fine di depositare telematicamente atti e documenti, nel rispetto delle rigorose regole tecniche previste.

Seguirà, quindi, l'illustrazione della catena di attività, quasi completamente automatizzate, che vengono messe in azione, una volta effettuato l'invio telematico della c.d. busta informatica.

Infine, così contestualizzata la c.d. fisiologia del deposito telematico, particolare attenzione verrà dedicata ai fenomeni patologici connessi a tale funzione, con il supporto del già molto vivace panorama giurisprudenziale formatosi a riguardo.

Il tutto al fine di dimostrare che, se certamente indubbi sono i vantaggi e le comodità che le nuove tecnologie portano al processo civile, parallelamente, come un rovescio della medaglia, numerose sono le insidie che l'operatore del diritto deve imparare a cogliere tra le intrecciate maglie dei due sistemi.

INDICE

INTRODUZIONE . . . . . pag. 3

***

I. INQUADRAMENTO SISTEMATICO

1.1. Evoluzione normativa . . . . . pag. 7

1.2. Lo stato dell'arte del P.C.T. . . . . . pag. 11

***

II. FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEL P.C.T.

2.1. Premessa . . . . . pag. 13

2.2. Requisiti tecnici del P.C.T. e soggetti protagonisti . . pag. 13

2.3. Funzioni del P.C.T. . . . . . pag. 17

***

III. IL DEPOSITO TELEMATICO

3.1. Premessa . . . . . pag. 26

3.2. Il deposito telematico obbligatorio e facoltativo alla luce dell'articolata evoluzione normativa . . . . . pag. 27

3.3. L'esecuzione di un deposito telematico. Attività del depositante e funzionamento del sistema . . . . . pag. 29

3.4. Deposito telematico, deposito cartaceo, vizi processuali. Quando la componente tecnico-informatica incide sul processo . . . . . pag. 35

3.4.1. Le sanzioni processuali in caso di violazione dell'obbligo di deposito telematico. Natura giuridica e *ratio* normativa. . . pag. 35

3.4.2. L'atto depositato in modo non telematico o in violazione delle regole tecniche. Casistica . . . . . pag. 37

3.4.3. Fattispecie particolari . . . . . pag. 51

***

BIBLIOGRAFIA. . . . . . pag. 62

INTRODUZIONE

Internet, l'informatica e, più in generale, le nuove tecnologie ormai dominano la vita quotidiana delle persone in misura quasi totalizzante.

Smartphone, tablet, smart things, web, social network, sono solamente alcune delle miriadi di manifestazioni di questa evoluzione tecnologica sempre più presente.

Tutti i settori della vita, sia privata che pubblica ne sono permeati in un processo ormai irreversibile e, in particolare, nell'ambito di quasi tutte le professioni, la componente informatica ha assunto un ruolo imprescindibile, per le indubbie utilità e semplificazioni che è in grado di offrire.

Anche nel campo professionale dei c.d. operatori del diritto, l'impatto delle tecnologie informatiche ha generato una svolta senza precedenti.

Il settore giudiziario, infatti, a partire dal 30 giugno 2014, si è trovato, per la prima volta in misura non più sperimentale, a confrontarsi con il Processo Civile Telematico (PCT) e le sue applicazioni.

Tale strumento innovativo, come si vedrà meglio nel prosieguo, nasce per soddisfare l'esigenza di combinare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'organizzazione ed amministrazione della giustizia.

Obiettivo ultimo del PCT, infatti, è dichiaratamente quello di rendere più celere ed efficiente lo svolgimento dei processi civili, attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici.

Tra le varie testimonianze di tale finalità di efficienza, sin dalla sua introduzione si registra, ad esempio, un grande risparmio di spesa pubblica per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria.

Inoltre, grazie ad una progressiva automazione di taluni procedimenti, si è assistito alla liberazione di numerose energie lavorative, destinabili così ad altre attività.

In generale, poi, è mutato profondamente il modo di lavorare degli operatori della giustizia[1].

Il difensore ha potuto diradare i suoi accessi fisici presso le cancellerie, potendo consultare direttamente i fascicoli dal proprio studio, effettuare dalla propria postazione depositi, comunicazioni e notificazioni.

Il personale di cancelleria è ormai impegnato quotidianamente al videoterminale, nell'attività di verifica/accettazione/controllo degli atti depositati telematicamente.

Grazie alla consolle, il giudice ha la possibilità di consultare il proprio ruolo in maniera ordinata e schematizzata, avendo chiaro il quadro delle cause più remote, delle attività in svolgimento, delle scadenze processuali; può organizzare meglio le udienze, programmare le attività, gestire il proprio calendario di impegni;

Per avvocati e magistrati c'è il vantaggio di poter lavorare e depositare atti e provvedimenti direttamente da luoghi diversi dall'ufficio, risparmiando il tempo necessario per spostarsi fisicamente e potendo conciliare il lavoro con altre attività.

Queste sono solo alcune testimonianze del fatto che il PCT costituisce una prima vera pietra miliare di una rivoluzione in senso informatico della amministrazione della giustizia, che va verso una sempre più completa digitalizzazione ed informatizzazione[2].

Tuttavia, come da più parti osservato, l'introduzione del PCT è stata sin dalle prime battute accompagnata da un ampio corollario di problematiche e disfunzioni applicative[3].

Un paese forse non ancora adeguatamente preparato alla portata innovativa dello strumento, ha accolto lo stesso con molta confusione e pericolose incertezze, ancor più accentuate da norme di controversa interpretazione che il legislatore ha confezionato forse troppo frettolosamente.

---

[1] Per questi ed altri mutamenti si cfr. M. ANCONA, *L'uso delle nuove tecnologie come ausilio al lavoro del magistrato*, in *La Magistratura*, rivista online a cura della ANM, 29 maggio 2017.

[2] Ciò è confermato dal fatto che questo percorso di informatizzazione è destinato a completarsi mediante il prossimo ingresso a regime dei processi telematici tributario, amministrativo, contabile e penale.

[3] Per approfondimenti M. CUNIBERTI, *I tre peccati originali del processo civile telematico. E le cure possibili*, in *www.forumpa.it*, sezione *PA digitale*, 12 marzo 2016. Si veda anche E. CONSOLANDI, *I cinque problemi basilari del processo civile telematico*, in *www.agendadigitale.eu*, sezione *Giustizia*, 31 luglio 2015.

Con la conseguenza, del tutto di senso contrario rispetto ai propositi di efficienza anzidetti, che nelle aule dei tribunali, oltre a dover dibattere di diritto sostanziale e processuale, ci si è trovati a dover discutere anche di processo telematico.

Tra le varie ragioni che si possono etichettare come responsabili di questo contenzioso scaturito sul processo telematico, quella di più immediata identificazione sta sicuramente nell'aver cercato sostanzialmente di "digitalizzare" una procedura nata e sviluppata per essere "analogica", quando invece sarebbe stato opportuno un ripensamento della procedura , alla luce del funzionamento e delle potenzialità degli strumenti tecnologici[4].

Si è assistito fondamentalmente ad una sorta di "trapianto" delle nuove tecnologie informatiche e della relativa regolamentazione, che, come una sorta di corpo estraneo, si sono innestate su un vecchio organismo preesistente assolutamente non digitale.

Nel contesto di questo "trapianto", dunque, della componente informatico-tecnologica su una preesistente realtà analogica quale il processo civile, era prevedibile che si sarebbero verificate delle "patologie", se non dei veri e propri episodi di "rigetto".

Rigetti e patologie che si manifestano, appunto, all'interno dello stesso processo, sotto forma di vere e proprie conseguenze processuali.

Questi fenomeni patologici portano l'interprete, pertanto, a cogliere un aspetto essenziale, che il presente lavoro mira a focalizzare: la componente tecnologica ed informatica si è intrecciata ormai in maniera indissolubile con il sistema processuale civile italiano.

Un intreccio tanto vincolante, al punto che errori, vizi, irregolarità che si manifestano nella sfera informatica, tecnica, digitale, si ripercuotono nella sfera analogica, e trovano sbocco nel processo sotto forma di gravi sanzioni e conseguenze (inammissibilità, nullità, inesistenza etc.). Conseguenze che l'operatore del diritto, in particolar modo l'avvocato, deve saper monitorare e prevedere con assoluta attenzione, primariamente per non pregiudicare la tutela del diritto sostanziale, ma anche al fine di utilizzarlo a proprio vantaggio, nel contesto della strategia difensiva.

---

[4] Sul punto M. CUNIBERTI, *op. cit.*

La presente indagine, dunque, muovendo da un breve inquadramento sistematico della normativa sul PCT e da un esame sulle sue principali funzioni ed utilità, dedicherà particolare attenzione alla fattispecie del deposito telematico degli atti giudiziari ed alle conseguenze processuali che scaturiscono da diverse violazioni attinenti a questa modalità.

Ciò sarà possibile facendo leva sul panorama giurisprudenziale già in ebollizione (nonostante la "giovane età" del PCT), che consente di evidenziare come, se certamente indubbi sono i vantaggi e le comodità che le nuove tecnologie portano al processo civile, parallelamente, come un rovescio della medaglia, numerose sono le insidie che l'operatore del diritto deve imparare a cogliere tra le intrecciate maglie dei due sistemi.

CAPITOLO I

INQUADRAMENTO SISTEMATICO

1.1. Evoluzione normativa.

Il Processo Civile Telematico (PCT) nasce come progetto informatico promosso dal Ministero della giustizia per migliorare la qualità dei servizi giudiziari in area civile.

Tale progetto trae origine dall'esigenza di combinare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'organizzazione giudiziaria e la norma processuale.

La norma che fa da "pietra angolare" [5] del processo civile telematico e che ne ha reso possibile la nascita ed il funzionamento si può individuare nell'art. 15 della L. n. 59/1997, che attribuisce per la prima volta ai documenti informatici, agli atti ed ai dati della Pubblica Amministrazione, formati sui supporti informatici o trasmessi per via telematica, **valore e rilevanza ad ogni effetto di legge**.

Tuttavia, le vere radici normative di questa che può essere considerata una rivoluzione nel sistema giustizia del Paese affondano nel D.P.R. n. 123/2001 ("*Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della*
Corte dei Conti").

Obiettivo di tale decreto non è stato in realtà innovare il rito processuale civile, quanto piuttosto dare valenza ad un vero e proprio modo innovativo di compiere le attività processuali[6].

---

[5] In tal senso M. REALE – S. SALMERI, *Il Processo Telematico,* Ebook Altalex estratto da www.altalex.com, IV edizione, 2016, pagg. 5 e ss.

[6] Così D. INTRAVAIA, *Introduzione al processo civile telematico*, in M. JORI (a cura di) *Elementi di informatica Giuridica*, Torino, 2006, pag. 1.

Trattasi, infatti, del primo significativo intervento normativo del legislatore teso ad ottenere, con l'utilizzo del mezzo informatico nel processo, il risparmio di energie materiali e personali e la funzionalità dell'intero sistema processuale, il tutto nel tentativo di rendere più facile il lavoro non solo per il personale della Pubblica Amministrazione ma anche, e soprattutto, per gli avvocati e per tutti i cittadini.

Il D.P.R. n. 123/2001 mira essenzialmente a conferire pieno valore legale alle attività processuali compiute in modalità informatizzata e telematica.

Tale obiettivo viene realizzato, primariamente, ammettendo la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti nel processo civile **mediante documenti informatici** (art. 2), attraverso il sistema informatico civile (SICI), che è il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia destinate alla trattazione del processo civile (art. 1 lett. f).

Fondamentale appare, poi, la previsione dell'art. 4, che permette il compimento di tutti gli atti e dei provvedimenti del processo come documenti informatici, richiedendone **la sottoscrizione con firma digitale.**

Queste le più rilevanti fra le disposizioni con cui il sopracitato decreto ha posto in generale le basi della struttura tecnica e normativa dei servizi informatici alla base del P.C.T., che ha dovuto superare una prima fase di sperimentazione fissata inizialmente per settembre 2004, poi rimandata a settembre 2005 ed infine svolta nel 2006.

I Tribunali di Genova e Milano sono stati i primi a passare dalla fase teorica a quella pratica dell'utilizzo del P.C.T. e ciò avveniva nel corso dell'anno 2006; in particolare l'11 dicembre 2006 la sperimentazione veniva conclusa ed il Tribunale di Milano poteva così beneficiare dell'attivazione del decreto ingiuntivo telematico come prima embrionale applicazione (facoltativa) del sistema.

Si sono susseguiti, poi, numerosi interventi normativi, molto frammentari, che hanno, in misura più o meno diretta, interessato il PCT: il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82), le regole tecniche del luglio 2008, quelle del febbraio 2011 (Decreto Ministeriale n. 44/11), le specifiche tecniche del 18 luglio 2011, le modifiche apportate al DM 44/11 dal DM 209/12, fino ad approdare a quella che oggi costituisce **la vera normativa di riferimento in materia**, ovvero il **Decreto-**

legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha disposto, a decorrere dal 30 giugno 2014, **l'obbligatorietà** per **il deposito** di alcuni atti e documenti in luogo del tradizionale deposito cartaceo.

In particolare, il **comma 1 dell'art. 16 bis,** D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 sancisce che «*a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale,* ***il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche****, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente*»

Tale norma, come si approfondirà meglio nel capitolo specificamente dedicato al deposito telematico, ha il merito sostanzialmente di aver cristallizzato l'obbligo (non più la facoltà) di invio degli atti mediante lo strumento informatico per gli atti endoprocessuali, escludendo da predetto sistema obbligatorio gli atti introduttivi.

Su tale normativa cardine si sono poi innestati successivi interventi correttivi-applicativi, che hanno inciso profondamente sulla disciplina del processo telematico.

Detti interventi, resi necessari anche dalle prime problematiche emerse in sede giurisprudenziale, si sono articolati innanzitutto nella pubblicazione delle nuove specifiche tecniche nell'aprile 2014; quindi nel Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 (convertito con la L. 114/14) che, se da una parte ha "limitato" e rimodulato l'obbligatorietà (nei Tribunali) del deposito telematico al solo ricorso per decreto ingiuntivo ed ai soli atti endoprocessuali, dall'altra ha sicuramente confermato l**'irreversibilità** – all'epoca messa in discussione – del percorso intrapreso, tant'è che ha

disposto l'obbligatorietà del deposito degli atti endoprocessuali, a decorrere dal 30 giugno 2015, anche nelle Corti d'Appello.

Altra fondamentale modifica normativa, poi, è quella apportata dal decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014 ("*misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"*) che ha disposto l'ennesima modifica dell'articolo 16 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 per cui, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligatorietà del deposito telematico è estesa anche a tutti gli atti (compresi quelli introduttivi) relativi ai procedimenti di espropriazione forzata (artt. 518, 543 e 557 c.p.c.).

Ultimo intervento consistente sulla materia risiede nel D.L. n. 83/15 e la rispettiva legge di conversione approvata il 5 agosto 2015, che ha ulteriormente specificato la linea di confine tra facoltatività ed obbligatorietà del deposito telematico di atti.

Per effetto di tale decreto, infatti, anche al fine di ovviare ad evidenti conflitti interpretativi sorti circa il deposito telematico di atti introduttivi, di cui si dirà meglio in seguito, il legislatore ha aggiunto all'art. 16bis dell'anzidetta legge 221/2012 un nuovo comma 1bis, in forza del quale «*nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello* ***è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo*** *e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità*».

Detta norma, sgombrando i numerosi dubbi che serpeggiavano sul punto nella giurisprudenza di merito, ha una volta per tutte chiarito che è ammissibile il deposito telematico (facoltativo) dell'atto introduttivo e della costituzione in giudizio, in questo modo fornendo la certezza che, depositando qualsiasi atto a mezzo PCT, l'avvocato non incorrerà in alcun

errore, evitando di conseguenza qualsiasi pronuncia di inammissibilità del deposito.

Il decreto anzidetto, infine, è intervenuto sui poteri di autentica degli avvocati e relative attestazioni di conformità delle copie informatiche degli atti, le cui modalità sono state da ultimo tracciate e specificate con la modifica delle specifiche tecniche effettuata con il D.M. 28.12.15.

1.2. Lo stato dell'arte del P.C.T.

Pur nel sopradescritto contesto di frammentazione normativa e disposizioni di controversa applicazione, pur nella diffidenza generale della maggior parte degli operatori del diritto, i dati ufficiali forniti dalla DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati) del Ministero di Giustizia[7], testimoniano comunque un incremento esponenziale nell'utilizzo di questo strumento.

Confrontando, infatti, i rilevamenti aggiornati al maggio 2015[8] con le statistiche riferite al maggio 2017, è facilmente verificabile come sia sostanzialmente triplicata la ricezione telematica di atti depositati da avvocati e professionisti nell'arco di 12 mesi.

Se nel 2015, infatti, risultavano ricevuti 3.494.832 atti, nel 2017 questo dato è decollato a 8.391.182.

E l'aspetto più significativo di questo incremento di dati non verte tanto il deposito telematico dei ricorsi per decreto ingiuntivo, che si attesta per lo più su valori analoghi (387.750 nel 2015, contro i 430.554 nel 2017); quanto, invece, quello di atti endoprocedimentali, passato da 2.825.629 nel 2015, al valore quasi triplicato di 6.443.204 nel 2017, ma soprattutto degli atti introduttivi – il cui regime di deposito telematico, come si è visto, è ad oggi facoltativo – mutato da 281.453 nel 2015, al parametro quasi sei volte superiore, pari a 1.517.424 nel 2017.

A conferma di come l'utenza del sistema giustizia stia progressivamente familiarizzando con le prospettive di efficienza e maggior celerità offerte dal PCT, avvalendosi dello strumento anche laddove non obbligatorio.

---

[7] Aggiornati all'ultimo rilevamento effettuato nel maggio 2017 e consultabili sul Portale dei Servizi Telematici, collegandosi all'indirizzo http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/PCT_Stato_arte_sintetico_31_05_2017.pdf

[8] http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Elaborazione_dati_PCT_maggio2015.pdf

Confortante, poi, è il dato inerente le comunicazioni telematiche di cancelleria, che testimonia il perseguimento degli obiettivi di economicità ed efficienza cui il sistema del PCT tende dichiaratamente.

Infatti, premesso che per effetto del D.L. n. 179/2012 sopracitato, dal 2013 vige in tutti i Tribunali e Corti d'Appello il principio della esclusività della comunicazione telematica[9], si può riscontrare come secondo i dati aggiornati al maggio 2015, in 12 mesi sono state consegnate 13.743.884 comunicazioni, per una media mensile di circa 1.300.000, con un risparmio di spesa stimato in € 48.000.000 [10].

L'ultimo rilevamento al maggio 2017 mostra proprio un ulteriore incremento, atteso che in 12 mesi si annoverano ben 19.054.106 comunicazioni, per una media di circa 1.700.000 al mese, con un risparmio di spesa stimato in € 66.000.000 e destinato ad aumentare.

Questi sono solo alcuni degli indici adottati dalla DGSIA per monitorare la progressiva evoluzione positiva del sistema, che certamente pone sotto una buona luce le innovazioni apportate dal PCT.

Tuttavia, i freddi dati numerici, che pure sembrerebbero deporre per un giudizio puramente favorevole verso lo strumento, nascondono alla vista le concrete problematiche tecniche e giuridiche con cui l'operatore del diritto è chiamato a confrontarsi quotidianamente quando si relaziona con il PCT.

Problematiche che soltanto l'esame del capillare contenzioso sviluppatosi e delle contrastanti pronunce giurisprudenziali consente di cogliere, evidenziando come in realtà sono numerose le criticità e questioni irrisolte nel Processo Civile Telematico.

Delle criticità che, come anticipato e come si andrà ad esaminare, spesso si manifestano sotto forma di provvedimenti, talora anche eccessivamente penalizzanti, ogniqualvolta i "formalismi digitali" vengono disattesi.

---

[9] Principio per cui da parte della cancelleria non possono pervenire comunicazioni in modalità diverse da quella telematica, esteso anche alla Corte di Cassazione dal 2016.

[10] Calcolato sul costo medio stimato di € 7,00 a comunicazione tramite ufficiale giudiziario, prudenzialmente dimezzato.

CAPITOLO II

FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEL P.C.T.

2.1. Premessa.

Sulla scorta di quanto sinora osservato, si può già intuire come il processo civile telematico non rappresenti un nuovo tipo di processo[11].

Semplicemente, esso consiste in un sistema di gestione, attraverso strumenti informatici e telematici, dei flussi di dati tra i soggetti che operano nel processo.

Con l'espressione "processo telematico", infatti, ci si riferisce ad una serie di attività tipicamente processuali, fino a poco tempo fa realizzate in forma cartacea, destinate a compiersi in via telematica (cioè da remoto) e che per questo richiedono il possesso di alcuni di strumenti informatici.

Pertanto, ai fini della presente indagine, è opportuno soffermarsi preliminarmente sugli strumenti tecnici necessari per l'utilizzo del P.C.T., sui soggetti protagonisti di tale sistema e sulle funzioni ed attività che questo strumento consente di esplicare.

2.2. Requisiti tecnici del P.C.T. e soggetti protagonisti.

Oltre ad un pc con sistema operativo aggiornato, un collegamento internet (preferibilmente a banda larga), un normale programma di videoscrittura (openoffice, ms word, etc.) ed uno scanner per acquisire i documenti da allegare ai fascicoli informatici, la gestione telematica del processo richiede il possesso di specifici strumenti, che vengono forniti da diverse società operanti sul mercato.

---

[11] Così A.D. DE SANTIS, *Processo Telematico [dir. proc. civ.],* in http://www.treccani.it/enciclopedia/processo-telematico-dir-proc-civ_(Diritto-on-line)/, pag. 1.

Preliminarmente, è indispensabile il possesso di un **dispositivo di autenticazione e firma digitale**.

Trattasi di un dispositivo, contenuto in un supporto comunemente denominato "token", in genere sotto forma di smart card o di chiavetta usb, contenente i certificati digitali di autenticazione della firma, rilasciati da un ente certificatore accreditato.

La firma digitale, in sostanza, consente di sottoscrivere un determinato atto o documento digitalmente, assumendone la "paternità" e ciò avviene grazie alla presenza all'interno del dispositivo di due certificati, il certificato di firma digitale ed il certificato di autenticazione, che mediante un codice pin conosciuto solo dall'utente, consente di associare univocamente il dispositivo a chi lo utilizza.

Mediante questo sistema di c.d. crittografia a doppia chiave, è garantita l'autenticità della firma digitale, viene assicurata l'integrità del documento dopo la sottoscrizione e si attribuisce così ad esso piena validità legale[12].

Soltanto attraverso essa l'utente può farsi identificare sul web in maniera certa, e riconosciuto dal sistema giustizia come soggetto abilitato per il processo telematico;

La firma digitale, dunque, conferisce valore legale ai documenti trasmessi in via telematica e, in sostanza, sostituisce, nell'era digitale, la firma autografa apposta sui documenti cartacei.

Il suo uso è imprescindibile nell'odierno processo civile telematico, in quanto, per conferire validità legale a un documento informatizzato, non sarebbe sufficiente la scannerizzazione di un documento cartaceo sottoscritto di pugno dall'autore: infatti, le moderne possibilità di modifica digitale delle immagini renderebbero sin troppo agevole la falsificazione delle firme, frustrando così ogni esigenza di certezza del diritto.

Secondo requisito tecnico indispensabile è la **casella di Posta Elettronica Certificata (p.e.c.).**

---

[12] Per approfondimenti sulle caratteristiche della firma digitale ed il suo utilizzo nella professione forense si cfr. V. ZEPPILLI, *PCT: la firma digitale. Il valore legale della firma digitale, come dotarsene e le modalità di utilizzo,*, articolo pubblicato in www.studiocataldi.it, sez. *Processo Civile*, 5 settembre 2015. Si cfr. altresì D. INTRAVAIA, *Op. cit.*, pagg. 5 e ss, per un'analisi delle caratteristiche tecniche della firma digitale in raffronto alla normativa che la disciplina, D.Lgs 82/05 (CAD), artt. 25 e ss..

Senza dilungarsi sugli aspetti tecnici inerenti alla p.e.c., quel che in questa sede preme rilevare è che l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata è un sistema di comunicazione del tutto simile alla posta elettronica standard, con in più determinate caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che conferiscono ai messaggi (inviati e ricevuti) il medesimo valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e li rendono in tal modo opponibili ai terzi.

Attraverso la Pec, mezzo di comunicazione ufficiale del Processo Civile Telematico, l'utente può legalmente depositare e ricevere atti e documenti relativi al processo;

Da essa, infatti, vengono inviati gli atti processuali sottoscritti dal difensore o dall'ausiliario del giudice (ad es. il Consulente Tecnico d'Ufficio) e in essa vengono spediti i biglietti di cancelleria e qualsiasi comunicazione proveniente dagli uffici giudiziari o da altri soggetti processuali abilitati all'utilizzo del sistema.

Atteso che, come si è visto, l'obiettivo del P.C.T. è massimizzare il risparmio delle risorse, puntando su una riduzione dei costi e degli adempimenti da parte della Pubblica Amministrazione, tutti i flussi di trasmissione degli atti processuali e di comunicazione dagli Uffici Giudiziari ai soggetti processuali (dall'esterno verso l'interno e viceversa) vengono effettuati attraverso il canale della PEC, eliminando totalmente (o quasi) il cartaceo.

Naturalmente, dato il carattere fondamentale che la P.E.C. riveste in questa struttura, è risultato imprescindibile elaborare un registro informatico ufficiale dal quale sia possibile recuperare da parte di ciascun soggetto del PCT, sia interno (Giudici, personale di cancelleria) che esterno (avvocati, altri professionisti, ausiliari e collaboratori esterni del Giudice), gli indirizzi telematici (casella PEC) degli altri soggetti coinvolti nella giurisdizione.

Questo registro prende il nome di ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici)[13] ed è disciplinato dal D.M. 21 febbraio 2011, il "*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo*

[13] Per approfondimenti si veda G. LOMANNO (a cura di), *Processo Telematico*, in http://momentolegislativo.it/app/uploads/2015/12/PCT.pdf, Roma, 2015.

civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"[14].

Tale registro costituisce uno schedario nazionale di tutti i soggetti abilitati all'uso del sistema Processo Telematico sul territorio nazionale ed, ovviamente, dei relativi indirizzi.

Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata degli uffici giudiziari vengono, invece, rilasciati da un dominio, appositamente istituito, chiamato "Giustiziacert", che in sostanza rappresenta il fornitore unico di indirizzi P.E.C. per tutti i soggetti interni al sistema giudiziario e per tutto il territorio nazionale; presso il dominio Giustiziacert sono attestati tutti gli organi giurisdizionali.

Altro requisito tecnico del P.C.T., indispensabile per il suo utilizzo da parte degli operatori del diritto, è il **redattore atti.**

Trattasi di un software che consente la creazione della c.d. " busta telematica" per il deposito degli atti e dei documenti del procedimento.

Il Pct – come si dirà meglio più avanti – prevede, infatti, che il deposito obbligatorio avvenga tramite una busta informatica (o busta xml) che contenga gli atti da depositare debitamente e digitalmente sottoscritti, gli allegati e i dati relativi allo specifico atto/provvedimento, oltre all'indice del contenuto della busta stessa, la quale deve cristallizzare insieme e rendere immodificabili tutti questi elementi, per essere poi inviata tramite pec.

Il redattore è implementato in modo da compilare i necessari file informatici che devono accompagnare gli atti da depositare ,permettendo alla cancelleria

[14] La disciplina del ReGInde in particolare è trattata dall'Art. 7, rubricato appunto *Registro generale degli indirizzi elettronici* e di seguito riportato:"1. *Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4. 2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici e' costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34. 3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di cui al comma 2, il registro generale degli indirizzi elettronici e' costituito secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non operano nelle qualita' di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, con le modalita' di cui al comma 10 del medesimo articolo e secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34. 6. Il registro generale degli indirizzi elettronici e' accessibile ai soggetti abilitati mediante le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34"*

di identificarli, individuarli ed indirizzarne il contenuto nel relativo fascicolo virtuale.

Un elenco dei redattori atti disponibili gratuitamente e censiti dal Ministero della Giustizia è disponibile sul portale dei servizi telematici (pst.giustizia.it).

Infine, il PCT richiede che l'utente (esterno all'apparato giudiziario) sia iscritto ad un **Punto di Accesso (P.D.A.)**[15].

Trattasi dell'infrastruttura gestita dal Ministero della Giustizia per assicurare l'accesso ai soggetti abilitati esterni ai servizi di consultazione e di trasmissione telematica degli atti e dei documenti.

A seguito delle nuove regole tecniche dettate dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, può essere privato (messo a disposizione da privati autorizzati dal Ministero della Giustizia) o pubblico (per il tramite del Portale dei Servizi Telematici del dominio Giustizia).

Il P.D.A. (pubblico o privato) ha come funzione quella di riconoscere con certezza coloro che vogliono accedere al processo telematico controllando quindi la loro identità, il ruolo (avvocato o praticante abilitato), oltre alla concreta possibilità di tali soggetti di esercitare il loro ruolo, previa verifica che il soggetto non sia sospeso, radiato, cancellato.

Grazie a tale infrastruttura, i soggetti suddetti possono appunto accedere ai fascicoli informatici che li riguardano e consultare atti e documenti del processo.

Prima dell'entrata in vigore del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 l'avvocato poteva essere iscritto ad un solo P.D.A.; con le nuove regole tecniche invece è possibile che lo stesso sia iscritto a più P.D.A. contemporaneamente.

Per iscriversi ad un PDA è possibile rivolgersi a qualunque fornitore, pubblico o privato, accreditato presso il Ministero, ed anche in questo caso l'elenco è reperibile sul portale pst.giustizia.it.

Come ben può evincersi dal comparto tecnico sopra descritto, il P.C.T. è rivolto ad avvocati e praticanti abilitati al patrocinio iscritti all'Ordine, nonché ad altri soggetti esterni che, per la loro qualifica, hanno titolo ad interagire con il P.C.T. (come ad esempio i C.T.U.).

---

[15] Sul punto M. REALE – S. SALMERI, *op. cit.*, pg.11.

I protagonisti interni di questo strumento, invece, sono naturalmente i magistrati ed il personale di cancelleria.

2.3. Funzioni del P.C.T.

Le principali funzionalità offerte dal Processo Civile Telematico possono essere enucleate in quattro macro-aree principali: le **consultazioni**; **le comunicazioni e notificazioni telematiche**; **i pagamenti telematici** e il **deposito degli atti giudiziari.**

In questa sede si esamineranno i caratteri delle prime tre delle funzioni sopraelencate, riservando un maggiore approfondimento – nel capitolo che segue – per il deposito telematico, di centrale importanza ai fini del presente lavoro.

In primo luogo, dunque, il Pct consente la **consultazione telematica**[16] delle informazioni concernenti i procedimenti civili presso un ufficio giudiziario, permettendo di conoscere, in tempo reale, lo stato e l'iter del procedimento (la c.d. consultazione dei registri di cancelleria) ed il contenuto documentale del fascicolo processuale in formato elettronico.

L'accesso è soggetto ai vincoli definiti dalla normativa attraverso la definizione di stringenti regole tecniche per la visibilità delle informazioni, in funzione del ruolo svolto dall'utente nell'ambito del procedimento.

Ciascun utente, infatti, può accedere alle informazioni e visionare fascicoli e documenti in funzione del ruolo che lo stesso ricopre in relazione allo specifico procedimento al quale le informazioni e i documenti si riferiscono: pertanto, l'avvocato – ad esempio – potrà accedere soltanto alle informazioni relative ai processi dove lo stesso risulta essere costituito come difensore di una delle parti [17].

---

[16] Per una panoramica completa di natura pratica sulle funzioni generali del pct si cfr. la guida operativa predisposta dal gruppo Team System Legal, *Che cos'è il PCT*, reperibile all'indirizzo https://www.teamsystem.com/legal/media/files/49_guida_pct.pdf.

[17] Normalmente chi non è costituito nel relativo giudizio, non ha accesso al fascicolo telematico. Quindi, nell'ipotesi in cui un soggetto abbia ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo e voglia proporre opposizione visionando prima i documenti allegati al ricorso, non essendo più possibile la consultazione cartacea degli stessi, dovrà autorizzare il proprio difensore ad avanzare, sempre per via telematica, un'apposita *istanza di visibilità temporanea del fascicolo telematico.* La Cancelleria, valutata la richiesta di consultazione del soggetto che l'ha inoltrata, trasmetterà l'esito tramite invio all'indirizzo di PEC del soggetto mittente, di un biglietto di cancelleria. L'autorizzazione all'accesso al fascicolo informatico sarà limitata nella durata e nella fase in cui si è autorizzati a consultare i fascicoli e si avranno le stesse possibilità di operare che hanno gli avvocati costituiti normalmente e quindi autorizzati alla consultazione. Maggiori istruzioni a riguardo sono reperibili direttamente sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Descrizione_XSD_0514.pdf.

Per consentire questo accesso limitato, è richiesta l'identificazione tramite il token crittografico di cui sopra si è detto (smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro), appartenente al soggetto che accede al servizio.
La consultazione dei registri informatici e dei documenti dei fascicoli processuali informatici può avvenire essenzialmente in tre modi:

- accesso tramite portale dei servizi telematici, gestito dal Ministero di Giustizia, che però non fornisce alcun servizio di assistenza o formazione sui servizi resi disponibili sul portale stesso;

- accesso tramite software specifico, che non soltanto consente di effettuare la navigazione fra le informazioni, ma offre anche servizi ulteriori ed accessori, come recuperare le novità ed i dati aggiornati dagli uffici giudiziari, creando specifici alert ed inserendo automaticamente scadenze e attività da gestire in apposite agende elettroniche. Anche in questo caso l'autenticazione dell'utente sarà eseguita dal Portale e richiederà il possesso del token crittografico;

- accesso a tramite utilizzo di un punto di accesso. È possibile utilizzare differenti punti di accesso: il punto di accesso rende disponibili i servizi attraverso le proprie pagine o propri strumenti ed è tenuto a fornire adeguati servizi di formazione e assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici.

I registri di cancelleria a cui è possibile accedere sono: contenzioso civile, giudizi in materia di diritto del lavoro, procedure concorsuali, esecuzioni mobiliari, esecuzioni immobiliari, procedimenti civili presso l'ufficio del giudice di pace.
Gli utenti c.d. "qualificati" (avvocati, praticanti, magistrati, cancellieri, ecc.), previa identificazione c.d. "forte" tramite token crittografico (chiavetta usb, smart card, ecc.), rilasciato da una P.A. centrale o locale, ovvero da un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale, possono accedere ai servizi riservati e visionare tutto il fascicolo, accedere ad atti e documenti in formato elettronico.
Per i cittadini e gli utenti semplici è prevista, altresì, un'area pubblica, accessibile senza necessità di autenticazione, che consente modalità di consultazione anonima e parziale, inerente cioè i soli dati di gestione dell'iter

processuale e le informazioni contenute nei registri di cancelleria, mostrando però in formato oscurato tutte le informazioni relative ai dati anagrafici delle parti processuali e dei loro difensori e i dettagli del fascicolo dai quali è possibile risalire alle informazioni di carattere personale e riservato.

La consultazione può essere effettuata individuando l'ufficio giudiziario, tramite la scelta guidata per area geografica e la tipologia del procedimento cui si è interessati.

La funzione di consultazione telematica, tuttavia, non si esaurisce nell' accesso ai fascicoli di cui sopra si è riferito, ma si articola altresì in due ulteriori funzionalità.

Il sistema, infatti, consente anche la consultazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) che, si è visto, contiene

i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni. La ricerca permette di visualizzare, per ciascun soggetto, il nome, il cognome, il codice fiscale, l'eventuale Ente di appartenenza, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ed il domicilio legale.

Infine, tra i servizi di consultazione messi a disposizione dal Ministero di Giustizia nell'ambito del Processo Telematico, si individua il Portale procedure concorsuali.

Il servizio consente ai soggetti interessati – in particolare ai creditori – di avere informazioni tempestive e aggiornate circa le procedure concorsuali in atto, evitando di presentarsi allo sportello dell'Ufficio Giudiziario.

In aggiunta, il servizio prevede l'invio di news all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'utente al momento del deposito della domanda di insinuazione presso la cancelleria, e la possibilità per l'utente di inviare richieste direttamente all'Ufficio Giudiziario.

Anche il Portale a cui fa riferimento questo servizio è suddiviso in un'Area pubblica, accessibile senza necessità di autenticazione, ed un'Area riservata, accessibile attraverso l'uso di credenziali rilasciate dalla cancelleria al momento del deposito della domanda di insinuazione.

L' Area privata, in particolare, contiene informazioni di merito e documenti relativi alla singola procedura, consultabili a seconda del grado di riservatezza.

Altro pilastro portante della struttura del PCT è costituito dalle **comunicazioni e notificazioni telematiche**[18].

Nel tentativo di districarsi tra i frammentari e quasi "compulsivi" interventi del legislatore sulla materia, si può semplificare esaminando brevemente le due distinte realtà che caratterizzano questa funzione: da un lato, infatti, si individuano le comunicazioni e notificazioni telematiche effettuate dagli uffici giudiziari; dall'altra le notificazioni telematiche eseguite dagli avvocati.

Riguardo alle comunicazioni di cancelleria, il PCT consente agli uffici giudiziari di comunicare determinati eventi (es. fissazione di udienze, emissione di provvedimenti, richieste di integrazioni documentali, etc.) agli avvocati, agli ausiliari del giudice, ed agli altri soggetti coinvolti, con l'uso della Posta Elettronica Certificata del soggetto destinatario.

Per poter ricevere le comunicazioni o notificazioni via pec, come già si è accennato, il destinatario (soggetto abilitato esterno) dovrà avere i propri riferimenti inseriti nel registro generale dei indirizzi elettronici (RegindE), avere indirizzo pec e certificato di autenticazione per accedere all'area riservata del portale dei servizi telematici.

Il destinatario così individuato sarà in grado di ricevere all'indirizzo registrato, un messaggio di p.e.c. contenente il testo della comunicazione, l'oggetto (con i riferimenti del procedimento),i file con i dati strutturati (in formato .xml) contenuti nella comunicazione stessa, infine gli eventuali allegati.

Inviato il messaggio, l'ufficio giudiziario dovrà ricevere l'apposita "ricevuta di avvenuta consegna", con i riferimenti temporali (data e ora) che cristallizzano in maniera certa il momento in cui la comunicazione è perfezionata, attestando, quindi, che il contenuto è stato portato a conoscenza del destinatario. La ricevuta viene conservata nel fascicolo informatico.

Tutto ciò, che dal punto di vista operativo appare di facile intuizione, sul piano normativo è possibile soltanto in virtù di una complessa interazione di disposizioni risalenti, disposizioni novellate e nuovi interventi legislativi.

[18] Sul punto si veda G. LOMANNO *op. cit.*, pag 4 e ss..

Infatti, da un lato restano certamente operative le norme del codice di procedura civile concernenti comunicazioni e notificazioni, nonché la disciplina di cui alla L. 890/82 sulle notificazioni a mezzo posta.

In particolare, l'art. 136 cpc avente ad oggetto le "comunicazioni" , dopo un articolato *iter* di modifiche, da ultimo confluite nella L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di Stabilità), al secondo comma ha implementato le comunicazioni tramite p.e.c. dei biglietti di cancelleria.

Gli artt. 137, co. 3 c.p.c. e art. 149 *bis* c.p.c., regolamentano, invece, la notificazione tramite PEC da parte dell'ufficiale giudiziario.

A questo impianto codicistico si aggiunge il nuovo art. 16 del d.l. n. 179/2012, il quale regolamenta nel dettaglio le comunicazioni e notifiche a mezzo pec da parte della cancelleria, specificando tra l'altro che «*nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate* ***esclusivamente per via telematica*** *all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni*».

L'articolo in questione, cui si rinvia per approfondimenti non trattabili in questa sede, dettaglia con precisione tutti gli aspetti inerenti le comunicazioni e notificazioni da parte della cancelleria, conferendo in sostanza valore prioritario alla notifica via p.e.c. rispetto ad altre modalità (es. telefax, deposito in cancelleria, notifiche a mezzo ufficiali giudiziari), che diventano solamente residuali in caso di comprovate impossibilità o mancanza di indirizzo pec[19].

Con riferimento alle notificazioni telematiche eseguite dagli avvocati tramite p.e.c., esse possono avere ad oggetto atti giudiziari civili, amministrativi ed atti stragiudiziali.

Tali notificazioni sono consentite dall'art. 3-bis della l. n. 53/1994 e ss.mm.ii. e possono essere effettuate, per effetto dell'intervenuto art. 46 d.l. 90/2014,

[19] Si pensi, ad esempio, al comma n. 8 del suddetto articolo, in forza del quale "*quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile*". A conferma di questa impostazione, peraltro, interviene anche l'art. 16 sexies (anch'esso introdotto dal d.l. n. 90/2014), disponendo, a proposito di notificazione di atti processuali, che la notificazione degli atti processuali, ad istanza di parte, deve essere fatta prioritariamente all'indirizzo di PEC del difensore destinatario, risultante dai pubblici elenchi e che solo in via residuale, quando non sia possibile effettuare la notifica presso l'indirizzo di PEC del difensore, per causa a questi imputabile, questa possa essere legittimamente eseguita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.

senza più necessità di richiesta di autorizzazione al proprio Consiglio dell'Ordine.

Secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 34 del d.m. n. 44/2011, contenute nel provvedimento DGSIA 16 aprile 2014, la pec di notifica deve contenere nell'oggetto la dizione "*Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*" e deve avere come allegati: l'atto da notificare in formato .pdf e sottoscritto digitalmente, eventuale procura alle liti in formato .pdf, la relazione di notifica, predisposta su documento informatico separato ed anch'essa sottoscritta con firma digitale[20].

La notifica si intende perfezionata soltanto dopo che il sistema abbia rilasciato la ricevuta di accettazione (Rac) – che simbolicamente rappresenta la presa in carico del messaggio da parte dell'ufficio postale "virtuale" – e, successivamente, al notificante perviene la apposita ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) – che invece attesta il materiale "inserimento" del messaggio nella casella certificata del destinatario.

L'atto notificato, laddove debba essere depositato in un eventuale giudizio (ed è la maggior parte dei casi), unitamente alle due ricevute ed alla relazione di notificazione, deve essere inserito a cura del notificante nella busta telematica contenente il deposito da inviare alla cancelleria (ex art. 19-bis, comma 5, provvedimento DGSIA 16.4.2014).

Tra i molti aspetti innovativi e degni di nota della disciplina sulle notificazioni degli avvocati, giova ricordare che la notifica diretta non avviene più solo tra avvocati, ma anche tra avvocati e soggetti i cui indirizzi PEC risultino da pubblici elenchi; è poi stato consentito all'avvocato di

---

[20] Non è obbligatorio, ma è buona regola accompagnare l'invio della p.e.c. con una sorta di "messaggio guida", che spieghi in sintesi in che cosa consista il messaggio ricevuto, illustrando le modalità attraverso cui visionare gli allegati, il cui formato potrebbe non essere accessibile a destinatari non sufficientemente avvezzi all'uso di tecnologie informatiche. Di solito il messaggio utilizzato è il seguente: "*Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.*
L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.
La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.
Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.
Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:
1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it/;
Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale."

estrarre una copia per immagine su supporto informatico (ad es., tramite scanner) da un atto originariamente redatto in cartaceo, in modo da provvedere alla notifica mediante allegazione dell'atto al messaggio di PEC con conseguente potere/dovere del difensore di attestazione della conformità della copia scansionata all'originale analogico; infine, proprio a tema di poteri di attestazione di conformità, per effetto delle recenti modifiche introdotte da parte del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 28 dicembre 2015, sono state semplificate ed individuate con maggior precisione le modalità attraverso le quali attestare la conformità apposta su un documento informatico separato rispetto a quello che si intende autenticare [21].

Di non trascurabile importanza, poi, è la funzione del P.C.T. dedicata ai **pagamenti telematici**, spesso ignorata dai professionisti del settore (che per lo più continuano ad avvalersi della tradizionale "marca da bollo"), ma in realtà portatrice di indubbie semplificazioni.

È possibile, infatti, effettuare telematicamente i pagamenti[22] relativi a spese di giustizia, diritti e contributo unificato, conformemente a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 5 Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) e dal D.M. 44 del 12 febbraio 2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011.

Tale sistema di pagamento si applica agli ambiti processuali civile e penale, per servizi presso tutti gli uffici giudiziari: tribunali, procure, giudici di pace, cassazione ed è attivabili indipendentemente dal livello di informatizzazione degli uffici giudiziari[23].

Il pagamento telematico può essere eseguito attraverso i canali indicati dal Punto di Accesso privato o dal Portale dei servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

---

[21] In sostanza oggi occorre inserire l'attestazione in un documento in formato pdf, che descriva chiaramente quale sia il documento di cui si sta attestando la conformità e indichi precisamente il nome del relativo file. Il pdf deve quindi essere sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata e inserito, unitamente al documento autenticato, nella busta telematica o nel messaggio pec, a seconda che si debba provvedere a un deposito o a una notifica.

[22] Sul punto si cfr. ancora REALE-SALMERI, *op. cit.*, pagg. 120-121, nonché le precise istruzioni offerte dal Portale Servizi Telematici, reperibili all'indirizzo https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1&contentId=SPR382

[23] I pagamenti telematici possono essere utilizzati per pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria mentre, per il pagamento dei diritti di copia, lo stesso è previsto in via sperimentale presso i seguenti otto tribunali: Milano, Genova, Bologna, Napoli, Padova, Modena, Verona e Rimini

Per poter effettuare un pagamento telematico su tali sistemi, occorre menzionare nello specifico:

- l'indicazione dell'ufficio giudiziario;
- la causale del pagamento: contributo unificato, diritti di cancelleria, diritto di copia;
- l'importo da versare;
- l'indicazione del soggetto pagatore (chi materialmente esegue il versamento, ovvero titolare dello strumento di pagamento;
- l'indicazione del soggetto versante (soggetto debitore nei confronti della pubblica amministrazione).

Effettuato il pagamento (che avviene tramite i tradizionali strumenti del circuito bancario o postale, con bonifico bancario intestato alla Tesoreria dello Stato, addebito su conto corrente postale, carta di credito, etc.), il sistema restituirà una ricevuta di avvenuto versamento (ricevuta telematica, RT), nella forma di documento informatico firmato digitalmente dal soggetto scelto come erogatore del servizio di pagamento (prestatore di servizio di pagamento).

Tale attestazione contiene un identificativo univoco di pagamento, che consente di individuare in modo certo il pagamento eseguito, l'esito dello stesso, la causale e l'istituto attestante l'avvenuto pagamento.

Essa, quindi, è un documento informatico rilasciato dal soggetto autorizzato ad erogare servizi di pagamento e da questi firmato digitalmente, munito di valore "liberatorio" per il soggetto a nome del quale è stato eseguito il pagamento.

CAPITOLO III

IL DEPOSITO TELEMATICO

3.1. Premessa.

La funzione più innovativa ed incisiva introdotta dal P.C.T. è rappresentata senza ombra di dubbio dal **deposito telematico**.

Tale funzionalità costituisce la vera e propria svolta epocale introdotta nel panorama giudiziario italiano. Infatti – per la prima volta – viene consentita la possibilità (vero e proprio obbligo in numerose ipotesi) di depositare, all'interno di un procedimento civile, atti processuali e documenti in forma non più cartacea, bensì informatica.

Tale deposito, si sostanzia nell'invio, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e della Pec, di atti processuali e relativi documenti allegati, nel formato del documento informatico, sottoscritto con firma digitale e pertanto munito di valore legale.

In sostanza l'avvocato, per il deposito dei propri atti (memorie ex art. 183 c.p.c., comparse conclusionali, comparse di costituzione e risposta, istanze etc.), non deve più recarsi fisicamente in Cancelleria per effettuare manualmente il deposito, ma può farlo telematicamente dallo studio inviando l'atto, firmato digitalmente, dal proprio computer, sfruttando il collegamento internet.

Gli atti così inviati dagli avvocati (ed i relativi documenti) entrano, quindi, a far parte del fascicolo informatico, alimentando automaticamente i registri di cancelleria.

Nella presente sezione dell'indagine verrà, dunque, illustrato lo stato dell'arte normativo attuale, relativo all'obbligatorietà e facoltatività dei depositi in via telematica; quindi si procederà con l'esame del concreto

funzionamento tecnico di tale modalità di deposito; per poi inquadrare nel dettaglio i fenomeni patologici connessi a tale funzione, nell'ottica del già molto vivace panorama giurisprudenziale formatosi a riguardo (nonostante la "giovinezza" dello strumento).

3.2. Il deposito telematico obbligatorio e facoltativo alla luce dell'articolata evoluzione normativa.

Riprendendo in mano il quadro normativo descritto in precedenza, si può affermare sinteticamente che il fulcro delle disposizioni attinenti, nello specifico, alla funzione del deposito telematico è ad oggi sintetizzabile in quattro norme principali:

- **art. 16 bis comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179** (c.d. "Decreto Crescita 2.0"), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto con l. 24.12.12 n. 228 (c.d. legge di stabilità 2013), in base al quale «*a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale,* ***il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche****, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente*»;

- **art. 44 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014** (convertito con la L. 114/14), dedicato a "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*, che al capo II del titolo IV prevede tutta una serie di specifiche "*disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico*".

Detta norma, in sostanza, ha avuto il merito di rimodulare e ridistribuire parzialmente, nei Tribunali, le tempistiche di attuazione della obbligatorietà

del deposito telematico di ricorsi per d.i. ed atti endoprocessuali, scadenzando l'obbligo in due date diverse dell'anno 2014 a seconda dell'inizio del procedimento, contemporaneamente fissando al 30 giugno 2015 l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali per le Corti di Appello;

- **art. 18 decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014**, convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162 ("*misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*"), che, modificando ancora l'art. 16 bis del D.L. 179/12, ha esteso, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligatorietà del deposito telematico anche a tutti gli atti (compresi quelli introduttivi) relativi ai procedimenti di espropriazione forzata (artt. 518, 543 e 557 c.p.c.);

- **D.L. n. 83 del 27 giugno 2015** convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 ("*Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*."), il cui **art. 19** ha aggiunto un nuovo comma 1 bis all'art. 16 bis D.L. 179/12, in sostanza consentendo il deposito telematico (fino a quel momento dubbio) anche di atti introduttivi («*Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.*»).

Di fronte a tale contesto normativo[24], lo stato dell'arte attuale circa l'obbligatorietà e facoltatività del deposito telematico si articola come segue:

[24] Per un quadro ancora più completo ed approfondimenti ulteriori sulla normativa non trattabili in questa sede, si veda M. REALE, *Buon compleanno processo civile telematico!*, articolo pubblicato sul sito altalex.com, reperibile all'indirizzo http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/26/buon-compleanno-processo-civile-telematico, pubblicato il 26.06.2017.

- **dal 30 giugno 2014**, nei Tribunali, sussiste **l'obbligo** deposito telematico per:

1) ricorsi per decreto ingiuntivo;

2) atti endoprocessuali e relativi documenti ("*atti processuali e documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite"*), per procedimenti iscritti a ruolo dal 30 giugno 2014 in poi. Rimangono esclusi dall'obbligo gli atti introduttivi;

- **dal 31 dicembre 2014** vi è **obbligo** di deposito telematico, nei Tribunali, degli atti endoprocessuali e documenti relativi ai procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014. Ancora esclusi dall'obbligo gli atti introduttivi;

- **dal 30 giugno 2015 obbligo** di deposito telematico nelle Corti d'appello degli atti endoprocessuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Esclusi anche in tal caso gli atti introduttivi;

- **dal 31 marzo 2015 obbligo** di deposito telematico di tutti gli atti relativi ai procedimenti di espropriazione forzata;

- **dal 27 giugno 2015 facoltà** (ora dichiarata con fonte normativa, prima oggetto di dubbi ed incertezze produttive di serrato contenzioso) di deposito telematico anche a tutti gli altri atti per i quali non è previsto l'obbligo dalle disposizioni di cui sopra.

3.3. L'esecuzione di un deposito telematico. Attività del depositante e funzionamento del sistema.

Le attività concretamente richieste al professionista che si accinge a depositare telematicamente un atto, devono conformarsi a rigorose regole tecniche[25].
Il mancato rispetto di esse può comportare disfunzioni, talora così gravi, da pregiudicare il perfezionamento e la validità dello stesso deposito.

[25] Il cui fondamento normativo, come osservato, si rintraccia nel D.M. 44/11 e nel provvedimento del responsabile DGSIA 16.4.14, aggiornato con le modifiche introdotte dal recente D.M. 28.12.15.

Pertanto, munito degli strumenti informatici di cui si è detto sopra[26] e di una consigliata dose di "scrupolosa pazienza" (almeno per i primi depositi), il professionista deve procedere, nel rispetto di dette regole, all'apposito confezionamento[27] della c.d. **busta informatica**, da inviare, sotto forma di allegato, tramite messaggio p.e.c. trasmesso all'indirizzo dell'ufficio giudiziario destinatario.

Differenti sono le regole tecniche che accompagnano il deposito di atti ed il deposito di documenti.

Partendo dal deposito dell'atto, una volta redatto lo stesso tramite un normalissimo programma di videoscrittura, il professionista dovrà convertirlo in formato pdf testuale [28].

Quindi, l'atto così predisposto dovrà essere sottoscritto con firma digitale, funzione quest'ultima il più delle volte incorporata nel software redattore atti.

Quanto, invece, ai documenti cartacei da depositare telematicamente, essi dovranno essere scansionati, tramite scanner, e salvati in file "pdf immagine" (occorre un file pdf diverso per ogni documento da depositare, ognuno con denominazione diversa).

Talora può essere necessario, poi, depositare atti giudiziari già notificati in forma cartacea, ad esempio per dare la prova dell'avvenuta notifica alla controparte di un ricorso cautelare e relativo decreto di fissazione udienza.

Anche in questo caso non è ammesso il deposito cartaceo e l'atto così notificato dovrà essere depositato telematicamente, previa scansione dello stesso in formato pdf immagine, accompagnando detto deposito con apposita attestazione di conformità della copia informatica dell'atto all'originale analogico, redatta dall'avvocato conformemente alla normativa vigente.

Una volta predisposti atti e documenti secondo queste modalità, si dovrà procedere al vero e proprio "confezionamento" della busta informatica, attività questa che viene di regola "pilotata" attraverso la procedura guidata messa a disposizione dal redattore atti. Solo in questo modo sarà possibile

---

[26] Si rinvia al Capitolo II per l'argomento.

[27] Sul punto REALE-SALMERI, *op. cit.*, pag. 93.

[28] È fondamentale che l'atto sia originariamente in .pdf, c.d. pdf nativo, non è ammissibile stampare l'atto e successivamente scansionarlo.

cristallizzare e rendere sicuro ed immodificabile (come fosse chiuso in un plico sigillato) il contenuto da depositare.

La busta dovrà contenere, quindi, oltre all'atto vero e proprio in formato pdf, anche gli allegati nei formati ammessi ed una struttura "dati" (file formato XML) contenente le informazioni fondamentali riferite all'atto (ufficio giudiziario di destinazione, eventuale numero di ruolo, tipo di atto, etc). È compito del software redattore costruire questo file.

La busta non dovrà oltrepassare i 30 MB di dimensioni, pertanto il deposito di atti e documenti occupanti maggior spazio, dovrà essere "frazionato" in più depositi distinti[29], inserendo in quelli successivi al primo, apposita nota di deposito ove si specifica l'avvenuto frazionamento[30].

Una volta così confezionata la busta informatica, si potrà procedere al suo invio a mezzo pec dall'indirizzo pec del professionista presente nel RegInde a quello dell'ufficio giudiziario destinatario.

Azionato l'invio della pec con allegata la busta, si innesca a questo punto una catena di attività puramente tecniche e quasi completamente automatizzate (salvo la fase finale di accettazione ove è richiesto l'intervento del cancelliere), finalizzate al perfezionamento del deposito e a rendere disponibile l'atto ed i documenti all'ufficio giudiziario destinatario.

Tale sequenza è suddivisibile in **quattro distinte fasi**, il compimento di ognuna delle quali sarà certificato dalla ricezione, da parte del professionista, di un messaggio di posta elettronica certificata.

a) Fase di accettazione.

Nella prima fase, la busta contenente l'atto da depositare, con i suoi allegati e i dati strutturati in formato XML (*datiAtto.xml*) viene inviata al Gestore di Pec del depositante stesso, il quale Gestore restituirà una pec contente la **Ricevuta di Accettazione (RdA)** che viene resa disponibile nella casella pec del professionista.

---

[29] Prevede, infatti, l'art. 16 bis comma 7 del D.L. 179/12 e ss.mm.ii. che "*quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.*".

[30] In realtà non è da escludere la possibilità concreta di aggirare detto limite, "forzando" l'invio di buste informatiche di dimensioni maggiori che frequentemente vengono lo stesso accettate dalle Cancellerie. Ad ogni modo, per evitare di incorrere nel limite, si consiglia di scansionare i documenti in bianco e nero ed a bassa risoluzione, specialmente quando sono numerosi.

b) Fase di consegna.

A questo punto il Gestore di PEC del depositante invia il messaggio contenente la busta al Gestore di PEC del Ministero della giustizia (GiustiziaCert) il quale, a sua volta, restituisce, sempre a mezzo pec, la **Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC)** al Gestore Pec del depositante; la busta si considererà ricevuta nel momento in cui viene generata tale RdAC, che il Gestore Pec del depositante renderà poi disponibile nella sua casella pec.

Tale RdAC contiene in allegato il messaggio inviato dal professionista, con la busta informatica, oltre alla data ed ora del deposito ed un codice univoco di identificazione del messaggio inviato.

Ai fini del rispetto dei termini e delle scadenze processuali (ma non sempre della validità e regolarità del deposito, che potrebbero sempre essere inficiate ex post nelle fasi successive**), al compimento di questa seconda fase, il deposito telematico si considera avvenuto tempestivamente e cristallizzato proprio nella Ricevuta di Avvenuta Consegna.**

Infatti, ai sensi dell'dell'art. 16 bis comma 7 decreto legge 18.10.12 n. 179 "*il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene **generata** la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della*

giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza " .

Predetta disposizione, peraltro, è corroborata *ad abundantiam* da quanto previsto dall'art. 13, 2° co., D.M. 44/2011, il quale, a sua volta prevede che «*la ricevuta di avvenuta consegna **attesta**, altresì, **l'avvenuto deposito** dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente*».

c) Fase dei controlli automatici.

In questa terza fase l'unico protagonista è il Gestore dei Servizi Telematici del ministero di giustizia, che, una volta eseguito il download del messaggio di pec, effettua taluni controlli automatizzati.

In primiis, viene effettuato un controllo sul professionista che deposita, per verificare la presenza del depositante (come titolare della casella pec mittente) nel RegInde e che non sia radiato o sospeso.

Quindi, attraverso un software apposito contenuto nei propri server, il Gestore dei Servizi Telematici procede all'esame automatizzato della busta telematica, effettuando i seguenti controlli sulla stessa: verifica della corretta tipologia (formato) dei files relativi all'atto e/o ai documenti depositati; verifica dell'esistenza nell'ufficio giudiziario di destinazione di un fascicolo con lo stesso numero di ruolo indicato dal professionista; verifica che il detto fascicolo sia riconducibile al professionista che ha effettuato il deposito attraverso la corrispondenza del codice fiscale.

In caso di esito positivo di questi controlli, il Gestore dei Servizi Telematici invia nella casella Pec del depositante un messaggio pec automatico, tramite il gestore di PEC del Ministero della giustizia. Tale **messaggio pec di esito positivo dei controlli automatici** riporterà un testo del seguente tenore "*"Codice esito: 1. Descrizione esito: — Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione"*, ad indicare appunto che i controlli automatici anzidetti sono andati a buon fine e che la busta è in attesa di essere accettata dalla Cancelleria dell'ufficio giudiziario destinatario.

Anche l'invio al depositante di questo messaggio da parte del Gestore Servizi Telematici è seguito da una ricevuta di accettazione ed una di consegna, che lo stesso Gestore Servizi Telematici riceverà e salverà automaticamente nel fascicolo informatico.

L'esito dei controlli suddetti, tuttavia, può essere anche **negativo**, e, a seconda della gravità della irregolarità tecnica riscontrata, potrebbe essere necessario perfezionare da capo il deposito telematico, perché successivamente la Cancelleria respingerà il deposito.

Esiste un elenco predisposto dalla DGSIA[31] , ove sono individuati con precisione, in base alla categoria di analisi automatizzata effettuata (es. analisi busta, analisi atto, analisi allegati, etc.), i tipi di errori riscontrabili durante i controlli automatizzati ed il tipo di azione necessaria da parte del depositante.

Il più delle volte, l'esito negativo sarà accompagnato dal messaggio "*sono necessarie verifiche da parte della cancelleria ricevente*", con la conseguenza che nella quarta ed ultima fase, il cancelliere potrà verificare se

[31] Reperibile all'indirizzo http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/download/PCT%20-%20Specifiche%20di%20interfaccia%20PDA-GC%20v2.pdf

è possibile aggirare l'errore e "forzare" il deposito, oppure potrà rifiutare quest'ultimo, obbligando il professionista a rifarlo correttamente.

Tuttavia nei casi più gravi (ad esempio, il certificato della firma del depositante non è valido o è scaduto), l'unica conseguenza possibile sarà il rifiuto del deposito e la necessità di depositare nuovamente in modo corretto.

d) Fase dell'accettazione del deposito da parte della Cancelleria.

Come sopra osservato, questa è l'unica fase in cui è necessario l'intervento manuale del personale di Cancelleria, maggiormente intenso nell'ipotesi di esito negativo dei controlli automatici.

Infatti, ove i controlli automatici siano stati positivi, il cancelliere si limiterà ad accettare definitivamente l'atto.

Laddove, invece, i controlli automatici abbiano dato esito negativo per la presenza di errori e anomalie, il cancelliere dovrà effettuare le opportune verifiche sul tipo di errore riscontrato, valutando se tramite il suo intervento il deposito possa essere salvato oppure no, e procedere conseguentemente o all'accettazione definitiva del deposito o al rifiuto dello stesso.

Un caso tipico di esito negativo[32] del deposito, che però è sanabile dall'intervento del cancelliere si riscontra, ad esempio, quando due difensori assistono una stessa parte.

In questa ipotesi di mandato congiunto, molto frequentemente accade che il cancelliere – al primo deposito del procedimento – , nell'inserire i dati delle parti presenti nella nota iscrizione a ruolo, ometta di inserire entrambi i nomi dei difensori, limitandosi ad associare al fascicolo informatico il nominativo di uno soltanto di loro.

Ciò comporta che, per depositi successivi nello stesso procedimento, l'avvocato escluso dall'inserimento, ove effettui un deposito telematico, otterrà (a seguito dei controlli automatici del software ministeriale) la ricevuta di esito negativo, nella quale si leggerà un testo del seguente tenore: "*CODICE ESITO : -1. DESCRIZIONE ESITO: -- Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria".* Oppure ancora: "*CODICE ESITO: -1.*

[32] Per approfondire questa casistica, si rinvia all'ottimo report offerto da REALE-SALMERI, *op. cit.*, pagg 96 e ss.

DESCRIZIONE ESITO: -- *Non si può costituire più di un avvocato in un deposito, sono necessarie verifiche da parte della cancelleria ricevente".*
Il cancelliere, solitamente, dinanzi a tale ESITO NEGATIVO, consultato il fascicolo e verificato che in effetti l'avvocato depositante risulta dal mandato quale difensore, *bypassa* l'errore aggiungendo, all'anagrafica del fascicolo, i dati dello stesso, ed accetta definitivamente il deposito.
Accettato il deposito, a questo punto il Cancelliere inserisce l'atto ed i rispettivi allegati nel fascicolo informatico.
Quindi, l'accettazione definitiva del deposito è cristallizzata dall'invio, da parte del Gestore dei Servizi Telematici, di un messaggio pec contenente la **ricevuta di accettazione del deposito**. Tale messaggio avrà il seguente tenore: "*Codice esito: 2. Descrizione esito: -- Accettazione avvenuta con successo*".
Anche di questo invio il sistema genera le ricevute di accettazione e consegna, che vengono inserite automaticamente nel fascicolo informatico.

3.4. Deposito telematico, deposito cartaceo, vizi processuali. Quando la componente tecnico-informatica incide sul processo.

Completata la disamina relativa al quadro normativo ed ai profili tecnici del deposito telematico, è possibile ora analizzare, con il supporto dei contributi giurisprudenziali, gli aspetti patologici legati a tale funzione.
In particolare, in questa sede si andrà ad indagare come il processo – ed il suo complesso sistema di regole – effettivamente "reagiscono" di fronte al mancato rispetto della disciplina che governa il deposito telematico.
Una problematica, questa, di essenziale rilevanza, in quanto – contrariamente a quanto erroneamente creduto (o sperato) da taluni operatori del diritto agli albori dell'ingresso in scena del PCT – il deposito cartaceo non è più una alternativa valida e possibile, laddove il deposito telematico è previsto come obbligatorio.

3.4.1. Le sanzioni processuali in caso di violazione dell'obbligo di deposito telematico. Natura giuridica e *ratio* normativa.

Pertanto, appurato che l'art. 16 bis comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , impone che il deposito degli atti endoprocessuali e dei relativi documenti

avvenga ‹‹*esclusivamente con modalità telematiche*››, è opportuno domandarsi quali siano le conseguenze giuridico-processuali di un deposito in cancelleria di tali atti e documenti, eseguito con una modalità diversa da quella telematica.

Innanzitutto, deve constatarsi che non pare rintracciabile nell'ordinamento processuale **alcuna norma che imponga** (o dia la facoltà) **al cancelliere di astenersi** dall'accettare un atto che si deposita in modalità non telematica[33].

Da ciò discende che, con tutta evidenza, ogni valutazione circa l'ammissibilità e/o validità del deposito non telematico compete esclusivamente al Giudice.

Deve poi premettersi, altresì, che **non esiste una disposizione sanzionatoria specifica** che statuisca a chiare lettere quale conseguenza abbia un deposito non telematico.

È, quindi, compito dell'interprete tentare di comprendere quale tipo di vizio affligga l'atto depositato in cancelleria con modalità diversa da quella "vincolata" dalla norma, facendo leva sugli strumenti già messi a disposizione del legislatore.

Un primo indizio significativo su come procedere può essere tratto dallo stesso art. 16 bis c. 1 sopracitato, che non a caso ricollega l'obbligo telematico alla **modalità** del deposito, non alla **forma dell'atto[34].** Si parla, infatti, di modalità telematica del deposito, non di forma telematica dell'atto.

È importante soffermarsi su questo dato letterale che, unito alla *ratio* della norma (buon funzionamento ed efficienza dell'amministrazione della Giustizia), sembrerebbe inquadrare l'inosservanza della modalità prescritta dalla legge non come un vizio formale dell'atto, ma qualcosa di diverso e ben più incisivo.

Infatti, se la norma parlasse di "forma telematica dell'atto" e si dovesse quindi sospettare, in caso di sua inosservanza, un vizio di nullità insistente sulla "forma dell'atto", si dovrebbe necessariamente concludere per l'applicabilità del regime dettato dall'art. 156 c.p.c., ovvero sanabilità per

---

[33] Anzi, agli albori dell'obbligatorietà del PCT, taluni hanno avanzato l'ipotesi che il cancelliere incorra nel reato di rifiuto di atti di ufficio ex art. 328 c.p., respingendo un deposito non telematico (cfr. P. CALORIO, *Obbligo di deposito telematico: le conseguenze giuridiche dell'omissione*, pubblicato in www.altalex.com, reperibile all'indirizzo http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/23/obbligo-di-deposito-telematico-le-conseguenze-giuridiche-dell-omissione, articolo del 30.01.2015 – aggiornato il 13.02.2015, pag.4. nota 9).

[34] Per approfondire questo spunto di riflessione, si veda P. CALORIO, *op. cit.*, pag. 2.

raggiungimento dello scopo: tecnicamente l'atto cartaceo raggiunge sempre il proprio scopo (essere leggibile dal Giudice e dalle altre parti), e ciò anche se la modalità di deposito in cancelleria non è quella imposta dalla norma.

Ma la norma anzidetta richiede espressamente la esclusiva "modalità telematica del deposito", posta a presidio dell'interesse generale (superiore rispetto a quello delle parti) di efficienza e buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Pertanto, tale finalità superiore di tutela non può essere frustrata o sacrificata dall' eventuale raggiungimento dello scopo raggiunta dall'atto cartaceo. Con la conseguenza che la relativa sanzione in caso di inosservanza deve essere necessariamente di maggiore gravità ed incisività, per assicurare massima protezione di detto interesse superiore.

A tal fine, come osservato dai primi commentatori[35], il deposito con modalità diverse da quella telematica non sarebbe viziato da nullità, ma da **inammissibilità** oppure **improcedibilità**: due vizi, cioè, così gravi da impedire al Giudice "a monte" anche la semplice lettura dell'atto.

L'inammissibilità, com'è noto, è un vizio che preclude al Giudice l'esame di un atto, in quanto lo stesso difetta di taluni requisiti indispensabili previsti dalla legge (es. un atto di appello che non rispetta i requisiti dell'art. 342 c.p.c. o non rispetta i termini per impugnare).

L'improcedibilità, invece, è a sua volta un vizio ostativo all'esame di un atto da parte del magistrato, ma che è ricollegabile generalmente ad omissioni della parte istante rispetto a certe attività obbligatorie (es. omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del D.lgs 28/2010).

3.4.2. L'atto depositato in modo non telematico o in violazione delle regole tecniche. Casistica.

Sin dalle prime battute la giurisprudenza ha avallato la soluzione dell'inammissibilità.

---

[35] Ancora sul punto P. CALORIO, *op. cit., ibidem*; si veda anche, tra i vari, D. DALFINO, *Dal deposito alle sanzioni, tutte le criticità*, in *Sistema società*, pubblicazione on line de *Il sole 24 ore*, reperibile all'indirizzo http://www.diritto24.ilsole24ore.com/fuoco/R2V0RG9jdW1lbnRCeUlk/MTU5MjExMDMmMTMmc2lzdGVtYVNvY2lldGE/undefined, edizione 06/2014, pag. 2.

La prima storica pronuncia in materia, infatti, il decreto emesso dal **Tribunale di Reggio Emilia in data 1 luglio 2014** (esattamente il giorno dopo l'entrata in vigore del nuovo obbligo), dichiarava inammissibile un ricorso per d.i. depositato in via cartacea, così statuendo:

‹‹*rilevato che "A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" (art. 16-bis d.l. 18.10.2012, n. 179);* ***rilevato che il ricorso e la relativa documentazione sono stati depositati "in cartaceo"*** *presso la Cancelleria; ritenuto che l'impiegata modalità di proposizione della domanda monitoria,* ***difforme dalla succitata prescrizione normativa****, comporti* ***l'inammissibilità del ricorso****, dichiara inammissibile il ricorso*››.

Un'inammissibilità, appunto, insanabile (benché comunque il ricorso per d.i. potesse essere nuovamente depositato), in quanto il Giudice non ha concesso alla parte ricorrente alcun termine per depositare l'atto con la modalità prescritta dalla legge, pregiudicando così gli originari effetti del primo deposito.

Da questo momento in poi, dunque, il processo telematico entra prepotentemente nelle aule di giustizia, manifestandosi con pericolose sanzioni di inammissibilità ogniqualvolta la disciplina sul deposito telematico venga disattesa.

Nella stessa direzione si sono posti, ad esempio, il **Tribunale di Torino, Sez VIII, con ordinanza 26/03/2015**[36], seguita pedissequamente dal **Tribunale di Lodi – ordinanza 4 marzo 2016** – nella misura in cui hanno

[36] ‹‹*Il ricorso per riassunzione, per sua natura, non è atto introduttivo e, dunque, deve essere depositato telematicamente. Il deposito in via cartacea di tale atto, pertanto, va dichiarato inammissibile*››. Con maggior precisione, poi, il Tribunale di Vasto, sentenza n.180 del 28.10.2016, delinea le conseguenze del deposito cartaceo in luogo di quello telematico del ricorso in riassunzione: ‹‹*è inammissibile il ricorso in riassunzione, successivo ad una pronuncia di incompetenza territoriale, depositato in modo tradizionale mediante consegna dei documenti in cancelleria. Essendo, infatti, atto endoprocessuale da depositare esclusivamente per via telematica, l'inottemperanza allo schema legale previsto ne determina l'inidoneità al raggiungimento dello scopo cui è preposto poiché affetto da un deficit di carattere strutturale/ontologico e, dunque, giuridicamente inesistente. La riassunzione della causa si considera, pertanto, come mai avvenuta, con conseguente declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 50 c.p.c., comma secondo*››.

dichiarato entrambe inammissibile un ricorso in riassunzione successivo ad interruzione del processo, depositato in modalità cartacea anziché telematica, ‹‹ *atteso che, per sua natura,* ***l'atto di riassunzione non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte già precedentemente costituita****,* ***cosicché l'atto di riassunzione avrebbe dovuto essere depositato con modalità telematiche****, rientrando appunto tra gli atti da depositare esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell' art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012 ("... a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche .... "*) ››.

Cambiando fase del processo, la sanzione dell'inammissibilità fa da protagonista assoluta anche nel caso di un deposito cartaceo effettuato nell'ambito di una procedura esecutiva.

Statuiva, infatti, il **Tribunale di L'Aquila**, in persona del Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 17 settembre 2015, che risulta ‹‹***inammissibile l'intervento depositato non in via telematica effettuato dal creditore interveniente*** *in una procedura esecutiva di espropriazione presso terzi*››.

La motivazione di tale provvedimento risiedeva nell'art.16-bis, comma 2, D.L. n. 179 del 2012, secondo cui l'obbligo di deposito telematico ‹‹*nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*››, nella fattispecie l'atto di pignoramento.

Poiché l'interveniente aveva spiegato il suo intervento nel settembre 2014 (quindi dopo l'entrata in vigore del PCT obbligatorio), depositandolo in forma cartacea, il Tribunale ne aveva conseguentemente e correttamente dichiarata l'inammissibilità.

Va ricordato, in ogni caso, che a partire dal 31.3.2015 tutti gli atti delle procedure esecutive sono soggetti ad obbligatorio deposito telematico.

Emblematica, infine, nel ricollegare concretamente la sanzione dell'inammissibilità alla sopradescritta *ratio* pubblicistica del deposito

telematico obbligatorio è la **ordinanza 23.02.2015** del **Tribunale di Palermo – Sez. Specializzata in materia di impresa**.

Il Giudice siciliano, nel sanzionare a chiare lettere con l'inammissibilità un atto endoprocessuale (una memoria autorizzata) depositato in modo cartaceo dal resistente in un procedimento cautelare, afferma ‹‹***non pare invece ammissibile*** *e quindi in questa sede valutabile,* ***la memoria del resistente depositata in forma cartacea anzichè telematica****, in data 23 gennaio 2015*››.

Quindi, richiamata la previsione di cui all'art. 16 bis D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, il Tribunale di Palermo statuisce che ‹‹*conseguentemente gli atti processuali diversi da quelli di costituzione in giudizio (riferendosi la norma agli atti delle parti precedentemente costituite), devono essere depositati soltanto con modalità telematiche.* ***Pur non essendo prevista una esplicita sanzione di irricevibilità, o ancora d'inammissibilità****,* ***deve escludersi la concreta possibilità per le parti di depositare atti in forma diversa da quella telematica****, espressamente prevista dal legislatore come forma "esclusiva". Si pone qui una questione che attiene sia alla forma dell'atto (ex art. 121 c.p.c., 156 c.p.c.), che alla modalità di "ingresso" dell'atto nel giudizio.*

Sotto entrambi i profili va evidenziato che ***la specifica finalità cui è preordinata la norma (accelerazione dei processi, efficienza ed efficacia del processo), in quanto destinata a tutelare interessi sopraordinati a quelli delle parti, non consente la sanatoria dell'atto ex art. 156 c.p.c, posto che la conoscenza acquisita dell'atto ad opera dell'altra parte, mediante la relativa lettura, non vale ad escludere che comunque la finalità pubblicistica della norma resta vanificata***››.

Giova ricordarsi, inoltre, che l'obbligo di deposito telematico non riguarda soltanto i difensori e, tramite essi, le parti, bensì tutti i soggetti protagonisti del processo, compresi il Giudice ed i suoi ausiliari.

In tal senso, è esemplificativa l'ordinanza 25.03.2015 del Tribunale di Macerata, che non ha liquidato il compenso del CTU per aver quest'ultimo depositato solo "in cartaceo" la relativa istanza unitamente ai chiarimenti richiesti[37].

---

[37] ‹‹ *- rilevato che il CTU dott. ** il 9.3.2015 ha depositato i chiarimenti richiestigli con modalità cartacea; - rilevato, tuttavia, che in virtù del disposto dell'art. 16 comma 1 D.L. 179/12 (convertito in L 221/12) sussiste l'obbligo anche per gli ausiliari del giudice di depositare i propri atti in modalità*

Da evidenziarsi, poi, come la sanzione dell'inammissibilità in caso di inosservanza dell'obbligo telematico (e conseguente deposito cartaceo), non faccia sconti neppure in presenza di problematiche di natura tecnica.

L'unica ancora di salvezza può essere rinvenuta nella norma di cui al **comma 8 dell'art. 16 bis D.L. 179/12**, secondo cui " *il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche* ***quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti***".

Tale disposizione in sostanza autorizza un residuale deposito cartaceo per disfunzioni tecniche non imputabili al depositante, ma al "servizio giustizia".

È stata applicata proficuamente in numerose occasioni[38] – di solito con concessione di annessa rimessione in termini *ex* art. 153 c.p.c. – anche alla luce dei frequenti "intoppi" in cui è incorso il PCT nei suoi primi mesi di vita e delle sue interruzioni (programmate e non) per ragioni di manutenzione tecnica.

Tuttavia, detta fattispecie non è stata ravvisata nel caso sottoposto all'attenzione del **Tribunale di Locri**, la cui "famigerata" **ordinanza 12 luglio 2016** è sintomatica di come disservizi informatici non legittimino automaticamente un deposito cartaceo.

Con detta pronuncia, infatti, il Giudice calabrese ha applicato l'inammissibilità del deposito cartaceo **in ipotesi di non funzionamento del dispositivo di firma digitale del depositante.**

---

telematica, dal 31.12.2014 anche per i procedimenti – quali quello in oggetto – instaurati prima del 30.6.2014, essendo in caso contrario preclusa persino la possibilità per la cancelleria di accettare il deposito cartaceo (secondo quanto disposto dalla circolare D.A.G. Del 27/6/2014); - rilevato, inoltre, che nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 16 bis comma 8 e 9 D.L. 179/12, ai fini dell'ammissibilità – previa autorizzazione – del deposito cartaceo; - ritenuto, pertanto, che la liquidazione del compenso al CTU per i chiarimenti resi – richiesta dall'Ausiliare con istanza allegata all'elaborato – debba necessariamente essere subordinata e condizionata al previo deposito telematico, da parte del CTU, dei chiarimenti resi (previa sua iscrizione al REGINDE, laddove non ancora effettuata);

P.Q.M.

*Dispone che il CTU dott. ** depositi i chiarimenti demandatigli all'udienza del gg/mm/aaaa con modalità telematica, subordinando all'avvenuto deposito telematico la liquidazione del compenso spettante al CTU per l'attività svolta››.*

[38] Cfr. Tribunale di Milano, ord. 12.01.2015; Tribunale di Torino, ord. 21.01.2015; Tribunale di Trento, ord. 30.01.2015, secondo cui ‹‹*in presenza di un notorio blocco del sistema telematico dell'Ufficio in coincidenza con lo spirare del termine per la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., va concessa la rimessione in termini per il deposito di detta memoria, e va conseguentemente disposto il rinvio del termine per il deposito della 3^ memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., in particolare a tutela dei diritti della controparte rispetto alla parte che ha fatto istanza di rimessione*››; ed ancora, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sez. IV Ordinanza, 18-05-2017, in base alla quale ‹‹ *In tema di processo civile telematico, eventuali anomalie del deposito telematico dipendenti da cause tecniche e che sfuggono al controllo dell'utente non possono determinare preclusioni processuali*››.

Nel caso di specie, peraltro, la sanzione si è abbattuta, sull'atto più delicato del processo civile, ovvero la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la conseguenza che per "colpa" di una problematica di natura tecnico-informatica, tutte le richieste istruttorie formulate dal depositante ed i documenti allegati non hanno potuto avere ingresso nel processo.

Non sembra doversi aggiungere altro circa le conseguenze che un simile provvedimento possa aver avuto sull'esito del giudizio.

Statuisce l'ordinanza, infatti, con motivazione giuridicamente inattaccabile, che ‹‹ *in base all'art. 16-bis D.L. 179/2012 è sancita per tutti gli atti endoprocessuali, l'obbligatorietà del deposito telematico: "il deposito […] ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".*

In applicazione dei fondamentali criteri di interpretazione della norma giuridica, appare doveroso (sotto il profilo letterale) attribuire adeguato valore all'avverbio "esclusivamente" per indagare l'intenzione del legislatore. Nella relazione illustrativa del D.L. 179/2012, nella parte riguardante la nuova normativa sulle comunicazioni telematiche si afferma che: "[…] l'introduzione di tali disposizioni si rende necessaria al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni…".

L'obbligo di deposito in cancelleria con modalità telematiche è stato come noto, introdotto con atto normativo di pari grado rispetto al codice di rito civile. ***Da ciò consegue che all'inosservanza della modalità prescritta dalla legge consegue l'inammissibilità e/o, improcedibilità, e/ o comunque, l'irricevibilità dell'atto, senza possibile sanatoria ex art. 156, 3 comma, c.p.c., norma che risulterebbe inapplicabile al caso di specie. Inoltre l'attore non ha dato prova del fatto che il mancato deposito telematico fosse dovuto ad un cattivo funzionamento del flusso telematico*** (ipotesi del comma 8 ndr)***; il fatto che la firma digitale non fosse funzionante non può costituire un motivo valido per l'autorizzazione al deposito cartaceo***.

PQM

dichiara inammissibile e/o irricevibile la memoria 183, 6° comma n. 2 c.p.c. con i documenti allegati, depositata in modalità cartacea il

30.11.2015 dell'attrice XXXXXX, con conseguente decadenza della stessa dalle richieste istruttorie in essa contenute.

Altra testimonianza di come l'irregolarità tecnico-informatica si traduca in grave vizio processuale, riguarda un deposito effettuato sì con modalità telematiche, ma in violazione delle norme tecniche che lo disciplinano.

In particolare, si allude al caso in cui l'atto inserito nella busta informatica non aveva il formato richiesto, ovvero il c.d. "pdf testuale" (o anche "pdf nativo"), bensì era stato stampato e successivamente scansionato.

Le pronunce di inammissibilità su depositi siffatti si sono accumulate sin da subito con elevata frequenza[39], a conferma della facilità con cui il professionista può incorrere in tale grave errore tecnico e nelle sue altrettanto gravi conseguenze processuali.

Tuttavia, particolarmente illuminante per l'esaustività della motivazione e per la diversità di soluzione adottata rispetto alle altre, appare, tra le varie, l'ordinanza del **Tribunale di Livorno del 25/07/2014**, con cui il Giudice ha dichiarato in realtà la **nullità** del ricorso per ingiunzione depositato inserendo nella busta informatica il file pdf scansionato.

Statuisce l'ordinanza, infatti, che ‹‹ *il ricorso introduttivo è un file formato .pdf; lo stesso non è però un atto nativo digitale, ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, ma è un file ottenuto mediante la scansione di immagini (avendo, evidentemente, il legale redatto l'atto, stampato lo stesso, fatto sottoscrivere, con sottoscrizione autografa, la procura a margine dalla ricorrente, autenticato la stessa, sempre con sottoscrizione autografa, sottoscritto con firma autografa il medesimo, e poi scannerizzato l'atto e sottoscritto il file digitale così ottenuto con firma digitale).*

Tale modalità di redazione dell'atto digitale non rispetta la normativa vigente;››.

Infatti, richiamato il quadro normativo in vigore, in particolare le Specifiche Tecniche del 16 aprile 2014 emanate dal Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia che, tra l'altro, richiedono espressamente che "*L'atto del processo in forma di documento*

[39] *Ex plurimis*, Trib. Torino 15/7/2014: dichiara l'inammissibilità di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; Trib. Roma 13/07/2014: dichiara l'inammissibilità di un ricorso per decreto ingiuntivo; Tribunale Udine 17/6/2014: dichiara l'inammissibilità di un ricorso per decreto ingiuntivo.

informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti :a) è in formato PDF; b) è privo di elementi attivi; c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;", il Tribunale ha così ritenuto che ‹‹***non sussiste nessun dubbio che il ricorso redatto dall'avv. xxxxxx e depositato telematicamente non rispetti la normativa vigente. Lo stesso infatti non è stato redatto rispettando le regole di dettaglio emanate nel provvedimento sopra richiamato del 16.4.2014, emanato in attuazione dell'art. 34 del DM 44/2011, il rispetto delle quali è imposto dalle norme primarie di cui all'art. 4 del menzionato decreto legge e dall'art 16 della l. 179/2012***››.

Approdato alla conclusione anzidetta, ovvero non conformità normativa del deposito effettuato, il Giudice livornese si interroga, quindi, sulle conseguenze giuridiche e sanzionatorie da applicare al ricorso per ingiunzione così illegittimamente depositato.

E, nel caso di specie, non trattandosi di un omesso deposito telematico, ma di un deposito telematico formalmente errato, non commina l'inammissibilità, bensì opta per **la nullità del ricorso** ex art. 156 c.p.c.**,** per giunta ritenendo la stessa **non sanabile** per raggiungimento dello scopo.

Recita, infatti, l'ordinanza : ‹‹*Stabilisce infatti l'art 156 c.p.c. che: "Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.*

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".

*Nel caso di specie, non essendo il requisito formale in esame (*il formato pdf testuale ndr*) espressamente previsto a pena di nullità, occorre domandarsi se l'atto così redatto e depositato abbia i requisiti formali a indispensabili per raggiungere lo scopo suo proprio.*

A tale interrogativo, a parere dello scrivente, occorre dare risposta negativa.

Il rispetto delle regole tecniche (quali ad esempio quella sui formati ammessi dei files degli allegati) ha lo scopo di rendere tali atti immediatamente intelligibili a tutti gli attori del processo (senza

imporre la necessità di ricercare programmi di conversione di formati diversi), così come la norma che impone che l'atto del processo sia un .pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, ha lo scopo di rendere l'atto navigabile ad ogni attore del processo e dunque quello di consentire l'utilizzo degli elementi dell'atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR (optical character recognition).

Ma se così è, la redazione dell'atto processuale in formato .pdf ottenuto mediante scansioni per immagini non è idoneo a raggiungere lo scopo dell'atto e dunque deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art 156 comma 2° c.p.c..

***Nel caso di specie deve dunque essere dichiarata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio*››.**

A mitigare la rigida impostazione di cui sopra, si registrano approdi giurisprudenziali di segno opposto che, invece, consentono di sanare depositi di atti scansionati ed inseriti nella busta informatica in formato pdf immagine, anziché pdf nativi testuali. .

A titolo esemplificativo, il **Tribunale di Milano, sez. IX, sentenza n. 1432 del 3 febbraio 2016**, rigetta esplicitamente una eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, statuendo ‹‹ *l'eccezione di inammissibilità della conclusionale depositata in formato PDF immagine e non come atto nativo non è accoglibile.* ***Nessuna sanzione in caso di inosservanza delle regole tecniche è stata prevista da norme primarie e secondarie. Pertanto si ritiene che, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore****, l'inosservanza della normativa tecnica costituisca una* ***mera irregolarità sanabile per effetto di successiva regolarizzazione*** ››.

Come si nota, qui il *quid iuris* sta nell'assenza di sanzioni previste da parte del legislatore, che rende il difetto una mera irregolarità sanabile con un successivo deposito in formato corretto.

Un altro pericolo in cui può incorrere il depositante è **l'errore sul numero di ruolo**.

Indicare un numero di ruolo generale errato, materialmente significa che l'atto rischia di essere in concreto inserito in un fascicolo informatico "sbagliato".

Trattasi di una problematica del tutto nuova, sorta solo con l'avvento del PCT.

Infatti, con il vecchio deposito cartaceo, un problema di questo tipo era agevolmente risolvibile a monte con il cortese intervento del Cancelliere che, verificato che al RG indicato dal depositante non corrispondevano le parti e difensori indicati nell'atto, indicava il numero di RG corretto e permetteva il normale deposito.

Adesso gli automatismi telematici pongono qualche problematica in più.

Infatti, in caso di errore sul numero di ruolo, i controlli automatici restituiscono la c.d. "terza pec" avente esito negativo ("*Codice esito: -1. Descrizione esito: Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria"*).

A seguito di essa, spetta al Cancelliere, nella quarta fase, indagare il tipo di errore riscontrato e valutare se si tratti di un errore comunque "forzabile", con conseguente perfezionamento del deposito, oppure se sia tale da causare il rifiuto del deposito.

Il problema, che ha generato elevato contenzioso sul punto, sta nel fatto che il personale di Cancelleria, vuoi perché spesso "inondato" di depositi con errori da verificare, vuoi perché non troppo ferrato sul PCT, si è ritrovato, volente o nolente, a non effettuare approfonditamente questa indagine di fronte all'errore riscontrato, e semplicemente rifiutare l'atto.

Ad onor del vero, va osservato che tecnicamente, l'anomalia di errore sul RG ricade nella categoria indicata nella Circolare 28/10/2014 del Dipartimento Affari di Giustizia, punto 7, come errori che devono essere forzati: "*Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata.*"[40]

Tale indicazione è stata recepita in numerosi "protocolli" sul PCT, i quali, pur non essendo fonte normativa, raccolgono le *best practices* elaborate sul territorio.

[40] La circolare, ed i successivi aggiornamenti, sono reperibili all'indirizzo ufficiale https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8_1&contentId=SDC1076955#r1g

Tuttavia, come dimostra la copiosa giurisprudenza avente ad oggetto situazioni di questo tipo, non è stato affatto infrequente che il personale di cancelleria abbia disatteso queste indicazioni, limitandosi a respingere l'atto. Pertanto, in situazioni simili, l'interprete deve porsi il seguente interrogativo: un deposito con RG errato - magari effettuato allo scadere dell'ultimo giorno disponibile e rifiutato dalla Cancelleria - può essere ritenuto comunque valido, sul presupposto che è sufficiente la ricevuta di consegna (ex art. 16 bis comma 7 decreto legge 18.10.12 n. 179 "*il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna"*), oppure tale rifiuto travolge anche la stessa ricevuta di consegna ed invalida il deposito?

Il panorama giurisprudenziale, come spesso accaduto in materia di PCT, ha adottato prevalentemente l'impostazione più restrittiva, pur con talune significative oscillazioni[41].

Tra i primissimi contributi, si annovera l'ordinanza **26/08/2014 del Tribunale di Torino** che, in un caso di deposito con RG sbagliato della seconda memoria istruttoria ex art. 183, 6° co. C.P.C., prende una posizione piuttosto netta.

Dapprima, infatti, in automatico la Cancelleria rifiutava l'atto a causa di un errore nell'indicazione del numero di R.G.; da parte sua, il depositante, nel tentativo di rientrare nelle preclusioni ed essere legittimato a depositare di nuovo, presentava istanza per essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c.; quindi, il Giudice senza mezzi termini respingeva detta istanza di rimessione in termini, asserendo che il deposito in questione sarebbe stato correttamente «*rifiutato a causa di una anomalia non risolvibile, di guisa che* ***non vi sono elementi per ritenere che tale rifiuto, e con esso la conseguente decadenza, siano riconducibili a cause estranee alla ricorrente*** *(che peraltro ha dichiarato che il rifiuto sarebbe da addebitare ad un errore nella indicazione del numero di ruolo generale della causa, dunque imputabile alla ricorrente medesima)*».

Di senso contrario, invece, la pronuncia del **Tribunale di Catania, ord. 28.01.2015**, che appunto, a fronte dell'iniziale rifiuto dell'atto da parte della

[41] Un'ottima rassegna di giurisprudenza in materia di errore sul RG è rintracciabile in L. LUCENTI, *PCT e numero di RG sbagliato: per un punto Martin perse la causa…*, commento a margine di Trib. Torino, Sez. I, ordinanza 13/05/2016, pubblicato in www.jusdicere.it, il 06.06.2016.

Cancelleria, concede al depositante la rimessione in termini, per legittimare un nuovo deposito.

Rileva, infatti, il giudice catanese che il depositante aveva «*ricevuto un messaggio di accettazione deposito della memoria integrativa con la dizione "descrizione esito: numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Accettazione avvenuta con successo" (...)senz'altro idonea a generare un* ***legittimo affidamento*** *sull'avvenuto deposito degli atti*»;

Pertanto, appurato che «*la cancelleria avrebbe dovuto comunque trasmettere l'atto alla sezione competente (evitando che la parte incorresse in preclusioni) ovvero informare compiutamente la parte dell'errata ricezione*», ha infine accolto l'istanza di rimessione in termini, consentendo un nuovo deposito.

Lo stesso **Tribunale di Torino (ord. 11.06.2015)** qualche mese più tardi consolida il proprio orientamento restrittivo, motivando in modo giuridicamente più articolato la decisione.

Anche in questo caso, respinto l'atto dalla cancelleria per RG errato, il depositante tentava la via della rimessione in termini, che veniva prontamente rigettata dal Tribunale, sul presupposto che «*il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da* ***nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo*** *(art. 156 cpv. c.p.c.). Il deposito in cancelleria ha infatti la* ***funzione di comunicare la memoria alla controparte*** *(art. 170 co. 4 c.p.c.), oltre che al giudice.* ***Questa funzione viene del tutto a mancare se l'atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove***»[42].

Quindi, anticipando ogni possibile obiezione circa la possibile salvezza del deposito per effetto dell'art. 16 bis comma 7 D.L. 179/12 ("*il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna*"), il Giudice piemontese esclude che tale disposizione sia in grado di far salvo il deposito, rilevando che « ***funzione di questa norma*** *è, all'evidenza, quella di* ***esonerare il depositante dal rischio***

[42] Questa soluzione argomentativa, tuttavia, non convince appieno, per la summenzionata non estensibilità del regime di nullità (e relativa sanatoria per raggiungimento dello scopo) al deposito telematico. Si è visto, infatti, che la sanzione della nullità attiene alla forma dell'atto, ed il dato normativo rivela testualmente che l'obbligo telematico concerne solo la modalità del deposito, non la forma dell'atto.

di tardività del deposito in ragione di ritardi di lavorazione a lui non imputabili *– ci si riferisce ai controlli automatici effettuati dal dominio giustizia e, soprattutto, a quelli manuali degli operatori di cancelleria che possono avvenire a distanza di giorni –* ***ma non dal rischio di nullità del deposito per carenza dei requisiti indispensabili***».

Dimostra, invece, maggiore elasticità l'impostazione assunta dal **Tribunale di Pescara, ordinanza 2.10.2015**.

Il Giudice, nell'accogliere l'istanza di rimessione in termini a fronte del rifiuto della Cancelleria dell'atto depositato con RG errato, dipinge un curioso, quanto attuale parallelismo tra il sistema telematico automatizzato ed il personale umano di cancelleria, concludendo in sostanza che ciò che è in grado di far l'uomo, deve essere in grado di farlo anche la macchina. Laddove la macchina non ne sia in grado, la responsabilità per un vizio sul deposito non può gravare sul depositante.

Statuisce l'ordinanza che «*qualsiasi operatore addetto ad uno sportello di Cancelleria, all'atto di ricevere una comparsa di risposta sarebbe perfettamente in grado di rilevare immediatamente, semplicemente incrociando i dati relativi ai nominativi delle parti o in causa e al numero della causa, l'indicazione erronea del numero del fascicolo da parte del depositante l'atto e di segnalarglielo, sicché identica capacità si può e si deve pretendere da un sistema telematico*».

Conclude, quindi, sulla base di tale basilare considerazione, che «*si può ritenere che parte convenuta sia incorsa in una decadenza per causa imputabile essenzialmente ad un difetto del predetto sistema, inidoneo a segnalare all'interessato un semplice errore materiale, come tale non meritevole di essere sanzionato con una decadenza processuale*».

Il panorama delle molteplici pronunce sulla questione che ha interessato le aule di giustizia del territorio italiano, segue l'andamento oscillante ora descritto, **propendendo però sempre più verso il rigetto**[43] delle istanze di rimessione in termini successive a depositi telematici rifiutati per RG errato.

---

[43] Trib. Milano, 08.10.2015, respinge l'istanza di rimessione in termini, ricalcando le motivazioni espresse dall'ordinanza 11.06.15 del Tribunale di Torino; anche Trib. Napoli, 16.12.2015, respinge l'istanza di rimessione in termini, affermando in sostanza che era onere del depositante prestare attenzione alle pec ricevute, verificare l'errore e ridepositare l'atto nei termini; stessa impostazione adotta ancora Tribunale di Torino, Sez. VII, ord. 10.04.2016, osservando che « *l'indicazione di un numero di ruolo errato da parte del depositante non rientri tra le cause di decadenza non imputabili alla parte ex art. 153, comma 2, c.p.c., in quanto trattasi di errore o svista ascrivibile al depositante e rimediabile con l'impiego*

La motivazione più condivisa di tali rigetti è presto detta: l'errore sull'individuazione corretta del RG sarebbe riconducibile esclusivamente a fatto e responsabilità del depositante, il quale in sostanza "paga" per non aver prestato l'adeguata diligenza in sede di deposito.

Illuminante, quanto draconiana, la formula adottata dal **Tribunale di Bologna, Sez. Specializzata in materia di imprese, Decreto 04.07.2016**, con cui senza mezzi termini si statuisce ‹‹ *in tema di Processo Telematico, è* ***inammissibile il deposito telematico effettuato nel registro di cancelleria errato****. In tale ipotesi, infatti,* ***l'errore è del tutto imputabile al difensore****, che avrebbe dovuto spendere* ***l'ordinaria diligenza*** *per compierlo nel modo esatto. Conseguentemente l'atto deve considerarsi nullo in quanto insuscettibile di raggiungere lo scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.* ››.

Merita segnalarsi, tuttavia, come, forse spinta dall'elevata frequenza di errori di questo tipo, la giurisprudenza sembra orientarsi verso un timido ripensamento rispetto alla rigidità iniziale.

In tal senso, emblematico è il passo indietro compiuto dallo stesso **Tribunale di Torino** (si è visto, tra i primi portatori della tesi restrittiva secondo cui il RG sbagliato pregiudica il deposito), che con due pronunce della **Sezione Prima** è andato in direzione opposta all'orientamento precedentemente tenuto.

Secondo questa nuova posizione, di centrale rilevanza è l'art. 16 bis comma 7 D.L. 179/12, che considera il deposito con modalità telematiche "**avvenuto**" al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Infatti, dall'**ordinanza 10.02.2017** – che riprende nei contenuti la precedente **ord. 13.05.2016** – si evince una significativa riqualificazione dell'attività di accettazione del deposito da parte della Cancelleria ed una piena valorizzazione degli effetti "salvifici" della ricevuta di avvenuta consegna, *ex* art. 16 bis comma 7 cit.: ‹‹ *l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria* ***non concorre a integrare la fattispecie del deposito****,* ***ma riguarda il mero inserimento dell'atto nel fascicolo digitale****, non potendosi ammettere che anomalie che bloccano l'inserimento nel fascicolo sortiscano*

---

dell'ordinaria diligenza e non costituisce certamente causa estranea alla sua volontà»; così anche in senso opposto Trib. Milano, 23.04.2016, che addirittura arriva a dichiarare illegittimo il rifiuto di deposito compiuto dalla cancelleria, una volta che i controlli automatici abbiano dato esito positivo.

l'effetto di travolgere retroattivamente il deposito. ***Ai sensi, infatti, dell'art. 16-bis, c. 7, D.L. n. 179/2012, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna*** *da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia* ››.

In casi come questi, prosegue il giudice torinese, non occorre alcuna rimessione in termini, in quanto la responsabilità viene interamente scaricata sugli uffici di Cancelleria, onerati del compito di "forzare" l'errore, retrodatando il deposito alla data della ricevuta di consegna:

‹‹ in presenza di anomalie nel deposito di atti giudiziari con R.G. errato il rimedio consentito alla parte non è quello della rimessione in termini, ***ma occorrerà, invece, forzare l'accettazione indicando quale data di quest'ultima quella in cui il depositante ha ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna*** ».

3.4.3. Fattispecie particolari.

a) Deposito telematico di atti non endoprocessuali.

Brevissimi cenni merita, innanzitutto, l'ipotesi di deposito telematico di atti diversi da quelli endoprocessuali, cioè di atti di parti non ancora costituite (ad. es. ricorso cautelare, ricorso ex art. 702 bis c.p.c., comparsa di costituzione e risposta, etc.).

Trattasi di fattispecie da cui è scaturito inizialmente un aspro contenzioso, capillarmente diffuso su tutto il territorio nazionale.

Un contenzioso tale da indurre il legislatore ad intervenire con urgenza sulla normativa e risolvere la questione una volta per tutte.

Senza scendere troppo nel dettaglio di una problematica ormai risolta con atto normativo, e semplificando al massimo, va evidenziato come il nocciolo della questione era sostanzialmente uno: l'art. 16 bis comma 1 D.L. 179/12 prevedeva l'obbligo di deposito telematico solo per gli atti "*delle parti precedentemente costituite*" (endoprocessuali); pertanto, ci si domandava se fosse legittimo depositare telematicamente anche atti diversi – es. una comparsa di costituzione e risposta - oppure se fosse obbligatorio continuare a depositare gli stessi in forma cartacea.

Il contrasto giurisprudenziale, come spesso accaduto in materia di P.C.T., ha visto sin da subito protagonista l'orientamento restrittivo, con provvedimenti molto penalizzanti.

Senza pretese di completezza, basti a titolo di esempio ricordare **l'ordinanza 15.07.2014** del **Tribunale di Torino** secondo cui ‹‹ *deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'articolo 702-bis c.p.c. depositato in cancelleria per via telematica, in quanto nessuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto introduttivo del giudizio. L'articolo 16-bis della L. 17 dicembre 2012, n. 221 prevede, infatti, il deposito con modalità telematica esclusivamente degli atti processuali delle parti già costituite* ››[44].

Contrapposta a questa posizione, invece, vi era la tesi più mite sostenuta, tra i vari, da **Tribunale di Roma, ordinanza 24.01.2015**, che ha invece ritenuto ammissibile il deposito telematico anche di atti diversi da quelli endoprocessuali, per il ‹‹ *principio generale contenuto nell'art. 121 c.p.c. per il quale gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo*››. Applicando altresì ‹‹*l'art. 156 c.p.c. per il quale l'atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, non può essere dichiarato nullo*››, il Tribunale ha ritenuto raggiunto tale scopo all'atto della ‹‹*accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, con immediata visibilità per il Giudice e per tutte le altre parti del processo*››: pertanto, scopo raggiunto, deposito ammissibile.

Tesi, quest'ultima, fatta propria anche dalla stessa **Corte di Cassazione, Sez. II, 12-05-2016, n. 9772**, la quale, occupandosi proprio di un caso anteriore all'entrata in vigore della modifica apportata dal legislatore con il comma 1 bis, ha statuito espressamente che ‹‹ *nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83*

[44] Posizione ripresa poi anche nella successiva ordinanza 20.10.2014, con cui lo stesso Tribunale di Torino dichiarava inammissibile per le stesse motivazioni un ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato telematicamente. Si veda nello stesso senso anche Tribunale di Bergamo, ord. 25.03.2015, che dichiara inammissibile la costituzione in giudizio mediante deposito telematico dell'atto di citazione in opposizione a d.i., sul presupposto che ‹‹ *non appare sussistente una disciplina giuridica ammissiva del deposito telematico degli atti introduttivi del procedimento*››.

del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti››.

A fugare ogni dubbio, come si accennava, è intervenuto il legislatore con il provvidenziale nuovo comma 1 bis all'art. 16 bis D.L. 179/12, che in sostanza ha legittimato pienamente il deposito telematico anche degli atti introduttivi : «*nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello* ***è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti*** *che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.*».

b) La copia di cortesia.

In linea del tutto contraria rispetto alla *ratio* di efficienza alla base del P.C.T.[45], e forse per una "malinconica" incapacità del sistema di separarsi definitivamente dalla realtà cartacea ed approdare irreversibilmente al telematico, si è sin dalle fasi sperimentali affermata, presso gli uffici giudiziari, la prassi della c.d. *copia di cortesia*.

Una prassi che si traduce, semplicemente, nel far pervenire al magistrato riproduzioni cartacee informali di atti – e a volte di documenti – già depositati telematicamente in giudizio dal difensore.

Fermo restando che *ex* art. 16 bis comma 9 D.L. 179/12, ‹‹*il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni*

[45] Che nasceva, fra le altre cose, anche con l'intento di ridurre le stampe, gli sprechi di carta e ridurre conseguentemente gli spazi degli uffici da destinare alla materiale occupazione dai "faldoni" dei Tribunali.

specifiche››, la prassi della copia di cortesia, tesa ad agevolare il magistrato nella lettura e studio della causa, specie quando i files hanno grandi dimensioni, è regolata tramite Protocolli di Intesa, generalmente stipulati tra Ordini degli Avvocati e Tribunali.

Proprio sulla base di uno di questi Protocolli, il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Milano e l'Ordine degli Avvocati di Milano del 26.06.2014, il **Tribunale di Milano, Sez. II civile, con sentenza 15.01.2015 n. 534**, ha adottato una misura sanzionatoria molto severa, oltre che di dubbia legittimità giuridica, nei confronti della parte che aveva omesso di depositare la copia di cortesia, suscitando un vero e proprio moto di indignazione generalizzato nell'intera classe forense.

Così, infatti, il Tribunale, motivava detto provvedimento: ‹‹ *va osservato come parte opponente abbia depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica,* ***senza la predisposizione delle copie "cortesia"*** *di cui al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Milano e l'Ordine degli Avvocati di Milano del 26.06. 014,* ***rendendo più gravoso per il Collegio esaminarne le difese****. Tale circostanza comporta l'applicazione dell'art.96, comma 3, c.p.c. come da dispositivo*››.

Dispositivo che condannerà la parte "colpevole" di aver omesso la copia di cortesia, al pagamento per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., dell'importo di € 5.000,00 in favore della controparte.

Tra le varie critiche mosse contro questo provvedimento, si registra – al di là proprio della sconveniente scelta di "punire" una omissione non sanzionata da nessuna fonte normativa[46] – l'utilizzo indebito di uno strumento processuale, quello dell'art. 96 c.p.c., che mira a contrastare l'abuso del processo (es. condotte dilatorie, superficiali, difese pretestuose) e non certo l'omesso deposito di copie di cortesia.

Non potendo in questa sede approfondire ulteriormente l'immane panorama di censure che questo provvedimento ha suscitato, merita qui rilevarsi che,

[46] Il deposito della "copia di cortesia", si è visto, era previsto soltanto dal protocollo siglato dal locale Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Milano in data 26 giugno 2014, il quale peraltro sul punto non prevede nessuna conseguenza in caso di inosservanza. Per più approfonditi commenti a margine di questo provvedimento si vedano M. REALE, *PCT: niente copia di cortesia cartacea? Sì a responsabilità aggravata*, in www.altalex.com, 20.02.2015, e l'ottima digressione compiuta in F. SIGILLÒ, *PCT: l'omesso deposito della copia cartacea di cortesia "costa" all'avvocato 5.000 euro*, in *Il Quotidiano Giuridico*, Wolters Kluwer, www.quotidianogiuridico.it, sezione IP & IT, 19.02.2015.

comunque, si è trattato di un (grave) caso isolato e che di fatto la sanzione ha fatto sì scalpore, ma ha avuto vita breve.

Infatti, la condanna a pagare cinquemila euro è rimasta inapplicata: la controparte ha rinunciato al relativo credito e il giudice delegato (si trattava di un fallimento) ha approvato la rinuncia.

Ma, cosa ben più importante, è arrivata una presa di distanza ufficiale da parte del presidente del Tribunale di Milano, che ha ribadito tempestivamente (a poco più di un mese dal provvedimento, quindi nel pieno della bufera mediatica scatenatasi), con una lettera indirizzata al Capo di Gabinetto del Ministero di Giustizia, che il Protocollo siglato da magistratura e Ordine degli avvocati ha come spirito quello di ‹‹*spontanea e utile collaborazione fra Tribunale e Foro*››, altresì dichiarando che ‹‹*in tale prospettiva appare incompatibile il ricorso a sanzioni processuali pecuniarie, a fronte di difficoltà e incertezze applicative connaturate alla realizzazione di un intervento così ampio e innovativo quale il PCT*››[47].

Orientamento poi confermato dallo stesso Ministero di Giustizia, che con Circolare 23.10.2015[48], in proposito della copia di cortesia, ha specificato che ‹‹*la messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa sovente adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione: giova qui sottolineare soltanto che tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, costituendo soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta*››.

Ricorda, altresì, il Ministero, che in ogni caso resta fermo l'onere della Cancelleria di assistere il magistrato con la eventuale stampa di copie di atti depositati in via telematica: ‹‹*corre infine l'obbligo di aggiungere che, in considerazione dell'eccezionalità del momento ed anche a prescindere dall'esistenza o meno delle prassi sopra indicate, dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la*

[47] Lettera 19.02.2015 del Presidente del Tribunale di Milano, Dr.ssa Livia Pomodoro, in www.altalex.it , sezione Processo Telematico – Nuove Tecnologie, scaricabile in formato pdf all'indirizzo http://www.altalex.com/~/media/altalex/allegati/2015/03/02/70558%20pdf.pdf

[48] Reperibile all'indirizzo ufficiale https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1187890#r1d

stampa di atti e documenti depositati telematicamente, soprattutto laddove si tratti di 'file' di grandi dimensioni››.

c) Reclamo cautelare: deposito telematico o cartaceo?

Un ultimo profilo, in materia di processo telematico, che merita di essere menzionato, attiene al significativo contenzioso emerso in riferimento ad un particolare atto del processo civile: il ricorso per reclamo cautelare.

Com'è noto, nel processo cautelare, giusto l'art. 669-*terdecies* c.p.c., il reclamo costituisce l'unico mezzo di impugnazione per contestare le ordinanze con cui è stato concesso o negato un provvedimento cautelare richiesto.

Viene proposto dinanzi al collegio, di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento oggetto di reclamo.

Rispetto a questo specifico mezzo di impugnazione, si è posta una singolare problematica concernente il P.C.T., che ruota tutta attorno alla **natura giuridica** che si voglia attribuire al reclamo cautelare.

Infatti, dall'esame del contrasto giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, emergono due posizioni molto nette circa la natura giuridica dell'atto:

- da un lato, il reclamo cautelare viene considerato un mero **atto endoprocessuale**, che non dà origine ad un nuovo autonomo giudizio, ma semplicemente dà (eventuale) prosecuzione all'unico originario procedimento introdotto con il ricorso cautelare;
- dall'altro, il reclamo cautelare viene qualificato come **atto introduttivo**, finalizzato ad introdurre un nuovo giudizio, di natura impugnatoria, sulla domanda cautelare.

Tenendo sullo sfondo la previsione di cui all'art. 16 *bis* comma 1 D.L. 179/12 secondo cui "*il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche*", si intuisce facilmente quale sia il nocciolo della questione: se il reclamo è considerato atto endoprocessuale, deve obbligatoriamente essere depositato in via telematica ed un suo deposito cartaceo è inammissibile. Viceversa, se il reclamo è considerato atto introduttivo, è ammissibile sia il deposito telematico sia il deposito cartaceo.

La contrapposizione che sopra si è tentato di sintetizzare, emerge da numerose pronunce recenti dei Tribunali che, con spunti giuridicamente

meritevoli da entrambi i lati, ben mettono a fuoco una problematica tutt'altro che risolta.

La tesi secondo cui il reclamo è **atto endoprocessuale**, come tale soggetto ad obbligo di deposito telematico (con conseguente inammissibilità del deposito cartaceo), è ben inquadrata da **Tribunale di L'Aquila**, **ordinanza 14.07.2016**, secondo cui ‹‹ *la l. 24.12.12 n. 228 c.d. legge di stabilità 2013 ha introdotto un nuovo art. 16 bis al d.l. 18.19.12 n. 179 nel quale è previsto l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali delle parti precedentemente costituite a decorrere dal 30.6.14. Ne discende l'inammissibilità degli atti prodotti in forma diversa da quella telematica trattandosi di depositi effettuati in violazione della normativa di legge.*
Infatti, deve rilevarsi che secondo l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza il ***procedimento di reclamo*** *può essere definito come una* ***nuova decisione sulla domanda cautelare o sommaria*** *effettuata da un diverso giudice non sovraordinato a carattere devolutivo-sostitutivo e che esso, pertanto* ***costituisce la prosecuzione dell'originario procedimento e non una fase successiva e distinta dello stesso.*** *Ne discende che, in ossequio, alle previsioni legislative indicate,* ***il reclamo in quanto atto della parte già costituita dovrà essere presentato esclusivamente attraverso modalità telematica a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio***››.
Tesi fatta propria anche dal **Tribunale di Foggia**, nella anteriore **ordinanza 15 maggio 2015** (precedente, peraltro, richiamato nella pronuncia sopracitata), in forza della quale ‹‹ *Il reclamo depositato con modalità cartacea è inammissibile.*
Ai sensi dell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012 (e ss. mod.): "a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
Tale obbligo di deposito con modalità telematica opera, dunque, per gli atti ed i documenti depositati dai "difensori delle parti precedentemente costituite", all'interno dello stesso giudizio. Tanto premesso, ***ritiene questo***

Tribunale che la norma in esame si applichi anche per il deposito del "reclamo", in quanto entrambe le parti erano già costituite nella fase precedente, introdotta con l'originario ricorso possessorio.
Ciò, in ragione della natura giuridica del reclamo.
Esso, infatti, non avvia un nuovo ed autonomo giudizio, ma innesta una fase eventuale relativa al medesimo giudizio avviato con il ricorso cautelare*. La decisione maturata al suo esito, inoltre, è passibile di ulteriori modifiche in caso di sopravvenienze nel corso del giudizio di merito*››.

Ad analogo approdo giunge anche **Tribunale di Vasto**, **ordinanza 22 aprile 2016**, dichiarando ancora una volta l'inammissibilità del reclamo cartaceo, in quanto atto endoprocessuale: ‹‹ *il ricorso per reclamo* ***non introduce un nuovo e diverso giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento cautelare, iniziato con il deposito del ricorso nella precedente fase e di cui costituisce - a sua volta - una fase meramente eventuale, finalizzata al riesame della domanda cautelare*** *e destinata a concludersi con un provvedimento che, in caso di riforma, si sostituisce a quello reso dal giudice di prime cure e produce effetti sino all'esito del giudizio di cognizione, salva la revoca o la modifica per motivi sopravvenuti*››.[49]

---

[49] Nella stessa direzione si veda anche Tribunale di Locri, ord. 20.10.2016, che con approfondita motivazione, cui si rinvia, conferma l'obbligatorietà del deposito telematico di un reclamo cautelare, sanzionando il deposito cartaceo, in questo caso, con la nullità per incapacità dell'atto di raggiungere il suo scopo. Di seguito alcuni estratti significativi: ‹‹ *è opinione di questo Tribunale che il ricorso per reclamo non introduce un nuovo e diverso giudizio, atteso che lo strumento del reclamo di cui all'art. 669 terdecies C.P.C. costituisce una ulteriore ed eventuale fase, dinanzi al collegio, facente parte integrante dell'unitario procedimento cautelare già instaurato dinanzi al primo giudice, che in tal modo, rispetto alla prima fase, ne costituisce mera prosecuzione a seguito dell'impugnazione dinanzi ad altro giudice rispetto a quello, monocratico, che ha emesso l'iniziale ordinanza oggetto di reclamo. Trattasi di ulteriore fase procedimentale in prosecuzione, finalizzata al riesame della domanda cautelare, e che è comunque destinata a concludersi con altro provvedimento (di conferma, revoca o riforma) che, in ogni caso, sostituisce quello emesso dal primo giudice in ordine alla valutazione sulla fondatezza delle pretesa cautelare azionata, nonché produce effetti sino all'esito del giudizio di cognizione, salva la revoca o la modifica per motivi sopravvenuti.* [. . .] *Nel caso di specie, pertanto, in base alla disciplina normativa prima illustrata e relativa al c.d. "processo telematico" e per tutte le ragioni appena sviluppate, deve concludersi nel senso che per l'atto di reclamo – depositato, come nel caso di specie, dal difensore di una parte già costituita nella*
precedente fase che ha dato luogo al provvedimento da cui è scaturito il reclamo medesimo – non esiste altra forma di deposito se non quella da effettuarsi con modalità telematiche e nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ai sensi della previsione di cui all'art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179/12. [. . .] *Per questi motivi, discostandosi in modo assoluto dallo schema legale tipico previsto come esclusivo, il deposito dell'atto di reclamo in modalità cartacea non può essere ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo del corrispondente deposito telematico* [. . .] *deve essere dichiarato nullo, con la conseguente presa d'atto della sopravvenuta inoppugnabilità dell'ordinanza gravata, non essendo stato proposto avverso la stessa un valido reclamo entro il termine perentorio di cui all'art. 669 terdecies, comma primo, C.P.C.*››.

In senso diametralmente opposto, la tesi che invece qualifica il reclamo come **atto introduttivo**, come tale depositabile indifferentemente in modo cartaceo o telematico.

Propone tale orientamento, ad esempio, il **Tribunale di Roma**, **ordinanza 08.11.2016**, che facendo leva proprio sulle caratteristiche del particolare giudizio impugnatorio che si sviluppa a seguito del reclamo, afferma così l'autonomia procedimentale dello stesso, la natura di atto introduttivo del reclamo e la conseguente depositabilità anche cartacea dello stesso: ‹‹ *Il* ***reclamo è ammissibile*** *e può essere accolto.*

Il Collegio non aderisce alla giurisprudenza di merito che reputa inammissibile l'introduzione del procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. con ricorso in forma cartacea: ***la collegialità dell'organo giudicante*** *in luogo della monocraticità del giudice di prime cure e la devoluzione al collegio di una* ***disamina necessariamente successiva e distinta rispetto a quella che viene definita con il provvedimento reclamato*** *costituiscono elementi significativi e convergenti nel delineare* ***l'autonomia procedimentale*** *del reclamo rispetto al procedimento che lo precede (****ai quali si***

aggiunge l'iscrizione ex novo al ruolo generale*). Va altresì considerato che, dato il carattere meramente eventuale del reclamo (e la mera eventualità anche del giudizio di merito), l'ordinanza del giudice di prime cure è un provvedimento che può chiudere in via definitiva il procedimento introdotto con il ricorso cautelare, come confermato dalla previsione di legge secondo cui con essa debbono essere regolate le relative spese, e ciò contrasta con una considerazione di endoprocedimentalità in senso proprio del reclamo*››.[50]

Nello stesso senso **Tribunale di Asti, ordinanza 23.03.2015**, che con motivazione giuridicamente ineccepibile, rigetta l'eccezione di inammissibilità, dichiarando legittimo il deposito cartaceo del reclamo cautelare: ‹‹ ***l'eccezione di inammissibilità del ricorso per reclamo principale in quanto depositato in modalità cartacea, anziché telematica***

[50] Orientamento già precedentemente espresso dallo stesso Tribunale di Roma, ord. 31.07.2015, in forza della quale ‹‹ *Il reclamo cautelare ha natura di atto introduttivo giacché è finalizzato a introdurre un nuovo giudizio sulla domanda cautelare, pertanto può essere depositato indifferentemente in formato cartaceo e in formato telematico*››.

non può trovare accoglimento. *L'art. 16 bis D.L. 179/2012 prevede espressamente che debbano depositarsi in via telematica gli atti processuali delle parti già costituite ("il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici").*

Dalla lettura di tale disposizione si evince che ***l'obbligo per le parti di depositare esclusivamente in modalità telematica gli atti e i documenti processuali deve intendersi riferito solo gli atti endoprocessuali****,* ***essendo esclusi quelli introduttivi di un nuovo giudizio,*** *in relazione al quale sorge in capo alle parti l'onere di costituirsi.*

Tanto premesso *e andando ad analizzare le caratteristiche del ricorso per reclamo,* ***ritiene questo Collegio che al ricorso per reclamo debba essere riconosciuta natura di atto introduttivo del relativo giudizio in quanto il deposito dello stesso ha la funzione di instaurare un nuovo giudizio sulla domanda cautelare – con effetti sostitutivi del provvedimento impugnato – , di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte (in questo senso Tribunale Vercelli 31.7.2014). Ne discende che in merito alle modalità del relativo deposito la normativa attuale consente alle parti la scelta tra il deposito in forma telematica o in forma cartacea***.››.

Interessante, ad ogni modo, la pronuncia in commento, per aver considerato a tutto tondo la problematica, ed aver giustificato il deposito cartaceo del reclamo, anche nell'ipotesi di voler considerare lo stesso un atto endoprocessuale: ‹‹*anche nel caso si intendesse qualificare l'atto di ricorso in reclamo come proveniente da parte già costituita (sebbene in una precedente e diversa fase di giudizio),* ***non esistendo alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica****,* ***se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano, in virtù dei principi di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) la***

parte che si costituisca in via telematica non può essere in alcun modo sanzionata››.

BIBLIOGRAFIA

Dottrina, articoli, riviste giuridiche.

ANCONA M., *L'uso delle nuove tecnologie come ausilio al lavoro del magistrato*, in *La Magistratura*, rivista online a cura della ANM, 29 maggio 2017, http://www.associazionemagistrati.it/doc/2629/luso-delle-nuove-tecnologie-come-ausilio-al-lavoro-del-magistrato.htm (ultima consultazione 17.12.17);

CALORIO P., *Obbligo di deposito telematico: le conseguenze giuridiche dell'omissione*, in www.altalex.com, Sezione Processo Telematico, articolo del 30.01.2015 – aggiornato il 13.02.2015, http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/23/obbligo-di-deposito-telematico-le-conseguenze-giuridiche-dell-omissione, (ultima consultazione il 17.12.17);

CONSOLANDI E., *I cinque problemi basilari del processo civile telematico*, in *www.agendadigitale.eu*, sezione *Giustizia*, 31 luglio 2015, https://www.agendadigitale.eu/documenti/i-cinque-problemi-basilari-del-processo-civile-telematico/ (ultima consultazione 17.12.17);

CUNIBERTI M., *I tre peccati originali del processo civile telematico. E le cure possibili*, in *www.forumpa.it*, sezione *PA digitale*, 12 marzo 2016, http://www.forumpa.it/pa-digitale/giustizia-pct-e-i-suoi-tre-peccati-originali-proposte-di-cura (ultima consultazione 17.12.17);

DALFINO D., *Dal deposito alle sanzioni, tutte le criticità*, in *Sistema società*, pubblicazione on line de *Il sole 24 ore*, edizione 06/2014, http://www.diritto24.ilsole24ore.com/fuoco/R2V0RG9jdW1lbnRCeUlk/MTU5MjExMDMmMTMmc2lzdGVtYVNvY2lldGE/undefined (ultima consultazione 17.12.17);

DE SANTIS A.D., *Processo Telematico [dir. proc. civ.]*, in www.treccani.it, Sezione Diritto on line, 2015, http://www.treccani.it/enciclopedia/processo-telematico-dir-proc-civ_(Diritto-on-line), (ultima consultazione 17.12.17);

INTRAVAIA D., *Introduzione al processo civile telematico*, in M. JORI (a cura di) *Elementi di informatica Giuridica*, Torino, 2006;

LOMANNO G. (a cura di), *Processo Telematico*, in *Il Momento Legislativo*, Roma, 2015, http://momentolegislativo.it/app/uploads/2015/12/PCT.pdf (ultima consultazione 17.12.17);

LUCENTI L., *PCT e numero di RG sbagliato: per un punto Martin perse la causa…*, commento a margine di Trib. Torino, Sez. I, ordinanza 13/05/2016, in www.jusdicere.it, 06.06.2016, http://www.jusdicere.it/Ragionando/luca-lucenti-pct-e-numero-di-r-g-sbagliato-per-un-punto-martin-perse-la-causa/, (ultima consultazione 17.12.17);

REALE M., *Buon compleanno processo civile telematico!*, in www.altalex.com, Sezione Processo Telematico, 26.06.2017, http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/26/buon-compleanno-processo-civile-telematico (ultima consultazione 17.12.17);

REALE M., *PCT: niente copia di cortesia cartacea? Sì a responsabilità aggravata*, in www.altalex.com, Sezione Processo Telematico, 20.02.2015, http://www.altalex.com/documents/news/2015/02/19/pct-copia-di-cortesia (ultima consultazione 17.12.17);

REALE M. –SALMERI S., *Il Processo Telematico*, Ebook Altalex Supplemento Altalex Quotidiano, IV edizione, 2016, http://www.altalex.com/~/media/altalex/allegati/2016/ebook-gratuiti/processo-telematico-reale-salmeri%20pdf.pdf (ultima consultazione 17.12.17);

SIGILLÒ F., *PCT: l'omesso deposito della copia cartacea di cortesia "costa" all'avvocato 5.000 euro*, in *Il Quotidiano Giuridico*, Wolters Kluwer, www.quotidianogiuridico.it, sezione IP & IT, 19.02.2015, http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2015/02/19/pct-l-omesso-deposito-della-copia-cartacea-di-cortesia-costa-all-avvocato-5-000-euro (ultima consultazione 17.12.17);

ZEPPILLI V., *PCT: la firma digitale. Il valore legale della firma digitale, come dotarsene e le modalità di utilizzo*, in www.studiocataldi.it, sez. *Processo Civile*, 5 settembre 2015, https://www.studiocataldi.it/articoli/19336-pct-guida-alla-firma-digitale.asp (ultima consultazione 17.12.17).

Atti e documenti istituzionali.

PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI, *Pagamento telematico del contributo unificato, dei diritti e delle spese*, https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1&contentId=SPR382 (ultima consultazione 17.12.17);

PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI, *Rilevamento sullo stato dell'arte del PCT al maggio 2015*, http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Elaborazione_dati_PCT_maggio2015.pdf (ultima consultazione 17.12.17);

PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI, *Rilevamento sullo stato dell'arte del PCT al maggio 2017*, http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/PCT_Stato_arte_sintetico_31_05_2017.pdf (ultima consultazione 17.12.17);

PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI, *Servizio di consultazione registri di cancelleria: visibilità per soggetti non costituiti*, https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Descrizione_XSD_0514.pdf (ultima consultazione 17.12.17);

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA, DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE, *Circolare 28 ottobre 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014 - SOSTITUITA dalla Circolare 23 ottobre 2015*, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8_1&contentId=SDC1076955#r1g (ultima consultazione 17.12.17);

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA, DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE, *Circolare 23 ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico*, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1187890#r1d (ultima consultazione 17.12.17);

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI, DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI, SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI PER LA GIUSTIZIA CIVILE E PROCESSO TELEMATICO, *Processo civile telematico Specifiche di Interfaccia tra Punto di Accesso e Gestore Centrale*, http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/download/PCT%20-%20Specifiche%20di%20interfaccia%20PDA-GC%20v2.pdf (ultima consultazione 17.12.17);

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO, DR.SSA LIVIA POMODORO, *Lettera 19.02.2015*, in www.altalex.it , sezione Processo Telematico – Nuove Tecnologie, scaricabile in formato pdf all'indirizzo http://www.altalex.com/~/media/altalex/allegati/2015/03/02/70558%20pdf.pdf (ultima consultazione 17.12.17)

Giurisprudenza in ordine cronologico (ultima consultazione 17.12.17).

TRIBUNALE UDINE, ORDINANZA 17 GIUGNO 2014, in http://www.ordineavvocatisavona.it/attachments/article/157/Protocollo%20di%20Intesa%20Processo%20Civile%20Telematico.pdf;

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, DECRETO 1 LUGLIO 2014, in www.ilcaso.it, http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12120.pdf;

TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA 13 LUGLIO 2014, in www.pergliavvocati.it, http://www.pergliavvocati.it/blog/2015/02/11/ordinanza-tribunale-di-roma-1372014/;

TRIBUNALE DI TORINO, ORDINANZA 15 LUGLIO 2014, in www.pergliavvocati.it, http://www.pergliavvocati.it/blog/2015/02/12/ordinanza-tribunale-torino-1572014/

TRIBUNALE DI LIVORNO, ORDINANZA 25 LUGLIO 2014, in www.pergliavvocati.it, http://www.pergliavvocati.it/blog/2015/02/11/ordinanza-tribunale-di-livorno-25072014/;

TRIBUNALE DI TORINO, ORDINANZA 26 AGOSTO 2014, in www.processociviletelematico.it, https://www.processociviletelematico.it/images/doc/Trib-Torino-ord-26-8-14.pdf;

TRIBUNALE DI TORINO, ORDINANZA 20 OTTOBRE 2014, in www.ilcaso.it, http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/11433;

TRIBUNALE DI MILANO, ORDINANZA 12 GENNAIO 2015, in https://www.movimentoautonomoavvocatitelematici.it/processo-civile-telematico/giurisprudenza-pct/;

TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. II CIVILE, CON SENTENZA N. 534 DEL 15 GENNAIO 2015, in www.altalex.com, http://www.altalex.com/documents/news/2015/02/19/tribunale-milano-sez-ii-civile-sentenza-15-01-2015-n-534;

TRIBUNALE DI TORINO, ORDINANZA 21 GENNAIO 2015, in https://www.movimentoautonomoavvocatitelematici.it/processo-civile-telematico/giurisprudenza-pct/ ;

TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA 24 GENNAIO 2015, in www.processociviletelematico.it, http://www.processociviletelematico.it/12-giurisprudenza/80-trib-roma-ord-24-gennaio-2015-est-dell-orfano.html;

TRIBUNALE DI CATANIA, ORDINANZA 28 GENNAIO 2015, in www.lanuovaproceduracivile.com, http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/11/catania28_1_15.pdf;

TRIBUNALE DI TRENTO, ORDINANZA 30 GENNAIO 2015 , in https://www.movimentoautonomoavvocatitelematici.it/processo-civile-telematico/giurisprudenza-pct/ ;

TRIBUNALE DI PALERMO – SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA, ORDINANZA 23 FEBBRAIO 2015, in www.pergliavvocati.it, http://www.pergliavvocati.it/blog/2015/06/13/tribunale-di-palermo-sez-specializzata-in-materia-dimpresa-sentenza-del-23-febbraio-2015/

TRIBUNALE DI ASTI, ORDINANZA 23 MARZO 2015, in www.pergliavvocati.it, http://www.pergliavvocati.it/blog/2015/06/12/tribunale-di-asti-ordinanza-del-23-marzo-2015/

TRIBUNALE DI BERGAMO, ORDINANZA 25 MARZO 2015, in www.pergliavvocati.it, http://www.pergliavvocati.it/blog/2015/06/02/2196/;

TRIBUNALE DI MACERATA, ORDINANZA 25 MARZO 2015, in www.processociviletelematico.it, http://www.processociviletelematico.it/12-giurisprudenza/89-trib-macerata-25-marzo-2015-est-canullo.html

TRIBUNALE DI TORINO, SEZ VIII, ORDINANZA 26 MARZO 2015, in www.processociviletelematico.it, http://www.processociviletelematico.it/12-giurisprudenza/102-trib-torino-decr-26-marzo-2015-e-decr-31-marzo-2015.html;

TRIBUNALE DI FOGGIA, ORDINANZA 15 MAGGIO 2015, in www.pergliavvocati.it, http://www.pergliavvocati.it/blog/2015/06/02/tribunale-di-foggia-ordinanza-del-15-maggio-2015/;

TRIBUNALE DI TORINO, ORDINANZA 11 GIUGNO 2015, in www.ilcaso.it , http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13012;

TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA 31 LUGLIO 2015, in Leggi D'Italia Legale, Wolters Kluwer;

TRIBUNALE DI PESCARA, ORDINANZA 2 OTTOBRE 2015, in www.altalex.com, http://www.altalex.com/~/media/altalex/allegati/2015/allegati_free/tribunale-pescara-ordinanza-2-ottobre-2015%20pdf.pdf;

TRIBUNALE DI L'AQUILA, ORDINANZA 3 OTTOBRE 2015, in www.associazionenazionaleavvocatiitaliani.it, http://www.associazionenazionaleavvocatiitaliani.it/sorrento/?p=147;

TRIBUNALE DI MILANO, ORDINANZA 08 OTTOBRE 2015, in www.processociviletelematico.it, http://www.processociviletelematico.it/12-giurisprudenza/167-trib-milano-ord-8-ottobre-2015-est-chiarentin.html;

TRIBUNALE DI NAPOLI, ORDINANZA 16 DICEMBRE 2015, in www.csm.it, http://www.csm.it/documents/21768/150765/Tribunale+Napoli+16+dicembre+2015/8b0af0b0-3aa4-4037-8963-f550e8a36d1f;

TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. IX, SENTENZA N. 1432 DEL 3 FEBBRAIO 2016, in www.maurizioreale.it, https://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2012/06/TRIBUNALE-MILANO-3-febbraio.pdf;

TRIBUNALE DI LODI, ORDINANZA 4 MARZO 2016, in www.processociviletelematico.it, http://www.processociviletelematico.it/12-giurisprudenza/259-trib-lodi-ord-4-marzo-2016-est-dazzi.html;

TRIBUNALE DI TORINO, SEZ. VII, ORDINANZA 10 APRILE 2016, in www.maurizioreale.it, http://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2012/06/002-Tribunale-Torino-ordinanza-10-aprile-2016.pdf;

TRIBUNALE DI VASTO, ORDINANZA 22 APRILE 2016, in www.neldiritto.it, http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=12570#.Wjb6ft_ibIU;

TRIBUNALE MILANO, ORDINANZA 23 APRILE 2016, in www.ilcaso.it, http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14913;

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 9772 DEL 12 MAGGIO 2016, in www.questionegiustizia.it, http://www.questionegiustizia.it/doc/Cassazione-civile-sez-ii-sentenza_12_maggio-2016-n-9772.pdf;

TRIBUNALE DI TORINO, ORDINANZA 13 MAGGIO 2016, in www.processociviletelematico.it, http://www.processociviletelematico.it/12-giurisprudenza/242-trib-torino-ord-13-maggio-2016-est-ciccarelli.html;

TRIBUNALE DI BOLOGNA, SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE, DECRETO 04 LUGLIO 2016, in www.avvocatoandreani.it, https://news.avvocatoandreani.it/doc/tribunale-di-bologna-sez-iv-decreto-del-04-07-2016-103241.html;

TRIBUNALE DI LOCRI, ORDINANZA 12 LUGLIO 2016, in www.altalex.com, http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/28/deposito-cartaceo-inammissibile-anche-se-il-dispositivo-di-firma-digitale-non-funziona;

TRIBUNALE DI L'AQUILA, ORDINANZA 14 LUGLIO 2016, in www.altalex.com , http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/23/deposito-del-reclamo-via-telematica;

TRIBUNALE DI LOCRI, ORDINANZA 20 OTTOBRE 2016, in www.eclegal.it , http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2016/11/20161107_Tribunale-di-Locri-sezione-civile-ordinanza-del-20-10-2016.pdf

TRIBUNALE DI VASTO, SENTENZA N. 180 DEL 28 OTTOBRE 2016, in www.lanuovaproceduracivile.com, http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2016/12/debartoloemiRIASSUNZIOENCARTACEA.pdf;

TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA 08 NOVEMBRE 2016, in www.avvocatoandreani.it, https://news.avvocatoandreani.it/public/doc/blog/sentenze/ordinanza-Trib-Roma-8-11-16.pdf;

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SEZ. IV ORDINANZA, 18 GENNAIO 2017, in Leggi D'Italia Legale, Wolters Kluwer;

TRIBUNALE DI TORINO, ORDINANZA 10 FEBBRAIO 2017, in www.avvocatoandreani.it, https://news.avvocatoandreani.it/public/doc/blog/sentenze/Tribunale-Torino-ordinanza-10-ottobre-2017.pdf;